



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 62

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 04/11/2020

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020404578972

Esito: RINVIO AL 09/11/2020 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FRUTTUOSO GIANCARLO.....	11
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO.....	11
OSSERVA.....	60

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 04/11/2020

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato Lojacono?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, Avvocato Annicchiarico per il verbale, le chiederei la parola qualche minuto proprio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi abbiamo bisogno in questo momento di un intervento della Corte per risolvere una questione incidentale, che però è di grande rilevanza per le Difese, ma è di grande rilevanza e interesse per la Corte. Perché dico questo? Perché lei sicuramente ricorderà, perché sono state udienze particolarmente interessanti e che hanno tenuto l'intera aula in silenzio per ascoltare le rilevazioni

dell'Ispettore Severini, che è venuto a riferire di tutta l'attività di sversamento di PCB da parte dell'Arsenale nel Mar Piccolo. Noi ci siamo attivati immediatamente, su indicazioni stesse peraltro della Corte che era interessata a quei fascicoli, a chiedere copia di quei fascicoli alla Procura della Repubblica, in particolare ovviamente all'Ufficio dell'Archivio che detiene questi fascicoli. Noi abbiamo fatto una prima istanza il 13 febbraio del 2020, a cui è seguita – deposito poi al termine del mio intervento tutte quante le istanze – una seconda istanza del 21.2.2020, soltanto a questa seconda istanza del 21.2.2020 c'è stato un seguito, perché c'è stata una certificazione che ci è stata rilasciata della Procura della Repubblica in cui ci dicono soltanto che è stato ritrovato il fascicoletto numero 6 del procedimento penale 9395/05, che sappiamo essere composto da moltissimi faldoni e oltre a questo fascicoletto ci è stato praticamente detto che: “Le ricerche sono avvenute nell'archivio storico di questo ufficio, ubicato nell'area portuale, nonostante l'inagibilità dello stesso per motivi igienico sanitarie e che le ricerche potranno riprendere solo dopo aver sanificato l'area interessata”. E siamo al 3 di marzo del 2020. Il 9 febbraio del 2020 io reitero la richiesta, ma vado ancora più nello specifico e dico: “Almeno datemi la copia della richiesta di archiviazione e del conseguente decreto di archiviazione con riferimento – appunto – al fascicolo 9395 del 2005”, visto che comunque avevamo una data del decreto di archiviazione, che era stato emesso in data 12.4.2013. Per la nostra esperienza, che ormai purtroppo per me è ultraventennale di aula di giustizia, non è possibile ipotizzare che nemmeno con riferimento alle copie dei provvedimenti dei Pubblici Ministeri e dei Giudici che archiviano non si trovi né la copia della richiesta e né la copia del decreto. Per questo ho reiterato la richiesta con riferimento a questi due provvedimenti. Questa mia istanza è totalmente rimasta senza esito. Ho reiterato l'istanza alla data dell'8.7.2020, in cui chiedo ancora... Faccio tutta la premessa e ve la sto risparmiando, dove chiedo notizie se sono andati, se non sono andati, se hanno fatto ulteriori accessi, se mi devono attestare l'irreperibilità del fascicolo. Chiedo ancora una volta copia della richiesta del decreto di archiviazione emesso in data 12.4.2013, o il rilascio di attestazione di irreperibilità. Anche in questo caso nessuna risposta. Ovviamente, ho rappresentato anche a chi di dovere, quindi comunque alla Procura della Repubblica, all'ufficio della Procura della Repubblica, perché ho mandato a tutti quanti queste mie richieste, che questi documenti erano indispensabili per la continuazione, un processo di queste dimensioni, di questa importanza continuava ad andare avanti, dovevano essere ascoltati i nostri consulenti, avrei dovuto sottoporre all'attenzione dei miei consulenti, in particolare dell'Ingegnere Fruttuoso, ma poi ancora dopo del Professor Pompa, che si sono occupati hanno specifico di queste

problematiche, la documentazione nuova e di estrema novità e interesse che derivava – appunto - dalle dichiarazioni che aveva reso Severini. Quindi specifico anche le ragioni che mi portano a reiterare continuamente queste istanze e uno si aspetta che finalmente arrivi una risposta, invece l'8.7.2020 io non ricevo nessuna risposta. L'ultima PEC io l'ho mandata il 22 ottobre del 2010, in cui per l'ennesima volta scrivo che ho necessità di questa documentazione o di notizie...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ottobre 2020?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – 22 ottobre 2020.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto 2010.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, 22 ottobre 2020, è stato un lapsus. Rappresento ancora una volta che il processo sta andando avanti, perché noi facciamo questo processo da sei anni, dalla mattina una sera, dalle dieci della mattina, anzi nove e mezza della fino alle sette della sera, per tre udienze a settimana, quindi un processo che nessuno può dire che non è stato fatto con tutto quanto l'impegno possibile e immaginabile da tutte le parti processuali e che quindi, rispetto a una istanza di questo tipo, quantomeno una risposta anche interlocutoria questa Difesa l'avrebbe gradita da parte della Procura della Repubblica. Ma ancora una volta non ho ottenuto nessun tipo di risposta dalla Procura della Repubblica. Perché mi lamento con la Corte? Mi lamento con la Corte perché ci sono precedenti di questo Tribunale, anche di questo Collegio in particolare, dove sollecitati dagli Avvocati in processi molto meno delicati di questi, importanti sono tutti i processi, ma molto meno delicati di questi, l'organo giudicante avvalendosi della Polizia Giudiziaria ha fatto accesso presso pubblici uffici acquisendo documentazioni in copia e in originale che erano indispensabili per processi che volgevano al termine. Qui noi siamo arrivati praticamente al termine, non abbiamo nessuna volontà ostruzionistica, perché fino ad adesso non vi abbiamo mai detto: "Non possiamo andare avanti perché non abbiamo questa documentazione" e l'avremmo potuto fare, perché strategicamente io non prendo posizioni con i miei consulenti se non ho un quadro completo della documentazione. Nonostante ciò, proprio per non creare problemi alla Corte, abbiamo deciso di andare avanti, però a questo punto noi la richiesta che facciamo alla Corte è quella di intervenire lei direttamente, perché l'unico passaggio che io ho ulteriore - e me ne dispiace, questa cosa chiaramente non è nelle mie corde - sarebbe quello di fare un esposto alla Procura della Repubblica competente per dire che a questo punto ci sono fascicoli che non si trovano, risposte che non mi danno, documentazione giudiziaria che deve essere conservata in copia e che non è stata conservata in copia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, abbiamo compreso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, la richiesta che io faccio alla Corte è quella di emettere una ordinanza con cui si ordini alla Procura della Repubblica di mettere a disposizione delle Difese e della Corte l'interezza di questo fascicolo ovunque esso sia, diversamente che attestino la irreperibilità del fascicolo, la distruzione del fascicolo, che il fascicolo è stato rubato, che il fascicolo non si trova più. Ma noi dobbiamo avere un documento, possibilmente i documenti di quel fascicolo, ma diversamente un documento che ci deve dare la possibilità di poter andare avanti su un tema che ovviamente è di una delicatezza straordinaria e che sicuramente è di interesse per la Corte. Quindi io vi deposito tutta questa documentazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, ci depositi tutto il carteggio a cui ha fatto riferimento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Vi chiedo di emettere un'ordinanza in questo senso, vi annuncio che io devo fare delle domande all'Ingegnere Fruttuoso che riguardano questo fascicolo e questo tema, ho bisogno di questa documentazione. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, prendiamo atto di questa richiesta. Pubblico Ministero, vuole esaminare queste istanze, interloquire sul punto?

AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Lojaiono.

AVVOCATO S. LOJACONO – Io confesso, non ho un codice. Qualcuno ha un codice? Mi può prestare un codice?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, te lo possiamo dare noi.

AVVOCATO S. LOJACONO - Mi serve il 391 septies. Mi pare che sia il 391 septies. Vi dispiace se parlo seduto? Perché sono un po' stanco. Sono l'Avvocato Lojaiono per il verbale. Signori della Corte, io intervengo ovviamente in adesione alla richiesta dell'Avvocato Annicchiarico, che è stato protagonista di questa avventura nella ricerca di questa documentazione, avventura che finora è stata un'avventura priva di qualsiasi tipo di successo e di riscontro. Quindi aderisco a questa richiesta, sottolineando due aspetti: il primo aspetto è quello del fatto che questa documentazione, a mio avviso, costituisce una sorta di precondizione per la prosecuzione dell'esame, quantomeno delle prove che in concreto attengono a queste tematiche. È evidente che siccome ogni norma processuale deve poi... l'applicazione di ogni norma processuale deve essere assistita anche da un interesse concreto, non soltanto – a mio avviso - nel campo delle nullità, dove è espressamente previsto, ma in senso generale, io credo che in questo caso vi sia questo presupposto di diritto, cioè dell'interesse concreto e rispetto alle prove che attengono a questa materia. Le prove che attengono a questa materia sono delle prove tecniche, l'Avvocato Annicchiarico le ha già indicate, sono due prove di tipo

consulenziale, rappresentate l'una dall'Ingegnere Fruttuoso e l'altra dal Professor Pompa. Allora, la possibilità di accedere e di conoscere questa documentazione costituisce realmente una condizione per esaminare questi due consulenti sulla parte di consulenza che gli è stata richiesta e cioè tutta quella parte che attiene alla tematica del PCB in senso generale e della presenza di PCB nel Mar Piccolo in modo particolare. Quindi questo dal punto di vista dell'interesse concreto. Il secondo aspetto è che nell'ordinamento processuale ci sono diverse norme che depongono nel senso del diritto del difensore a potersi procurare documentazione che costituisca questo tipo di condizioni. Ne faccio una che mi sembra utile, per ragionare sul tema proposto dall'Avvocato Annicchiarico, che è l'articolo – per esempio - 391 septies del Codice di Procedura Penale, che apparentemente - solo apparentemente - potrebbe sembrare non espressamente legata a questo caso, ma lo è in senso della ratio di questo sistema, che è quella che prevede la possibilità del difensore – per esempio – nell'ambito della sua indagine difensiva, che poi è quella destinata a ricercare delle prove, che sono prove di tipo testimoniale, ma anche prove di tipo documentale evidentemente, oppure rappresentative, sottoforma di fotografie, video, eccetera, eccetera, questa norma porta alla rubrica per esempio “accesso a luoghi privati, non aperti al pubblico”, ma sappiamo che poi c'è tutta un'altra normativa che riguarda anche i rapporti con la Pubblica Amministrazione nella ricerca di queste prove. Allora, questa norma, come altre che appartengono alla disciplina sull'indagine difensiva, oltre a dare un diritto al difensore di ricercare la prova e di accedere ad esempio a dei luoghi, o formulare delle richieste per acquisire questo tipo di prove, chiaramente prevede anche degli strumenti che vengono assegnati al difensore nel momento in cui questi tentativi di ricerca della prova vengano in qualche modo posti nel nulla dall'atteggiamento dei destinatari delle richieste, oppure di coloro che titolari di alcuni luoghi ne precludono l'accesso al difensore. Allora, quello che vi ha raccontato sostanzialmente, vi ha indicato e descritto l'Avvocato Annicchiarico, con tutto il rispetto per il caso di specie, è sostanzialmente una circostanza assimilabile a quella per cui il difensore formula delle legittime richieste e il destinatario di queste richieste, per ragioni in questo momento a noi sconosciute, si oppone sostanzialmente a queste richieste, preclude al difensore la possibilità di acquisire il documento, non gli consente di acquisire il documento. Allora la legge prevede degli strumenti, perché deve prevedere degli strumenti, questi strumenti consistono nel fatto che il difensore si possa rivolgere al Giudice, perché sia il Giudice che a questo punto lo metta nelle condizioni di acquisire la prova. Nel caso dell'accesso ai luoghi si dice: “Se è necessario accedere a luoghi privati non aperti al pubblico e non vi è il consenso – e in questo caso sostanzialmente è come se non ci fosse il consenso –

di chi ne ha la disponibilità, l'accesso su richiesta del difensore è autorizzato dal Giudice e non dal Pubblico Ministero". Perché qualcuno potrebbe pensare, ma è il Giudice, in questo momento è la Corte d'Assise il magistrato competente - non so se il Giudice a latere è d'accordo o non è d'accordo - ma immagino che il Giudice in questo momento sia la Corte d'Assise. Quindi il Giudice è la Corte d'Assise, è la Corte d'Assise che se io adesso stessi cercando una prova in un luogo e il suo proprietario non mi concedesse l'accesso, dovrebbe in applicazione di questa norma, con decreto motivato, darmi la possibilità di accedere a quel luogo. Allora io chiedo anche che il Giudice, il mio Giudice, la Corte d'Assise in questo momento consenta a me di accedere a quell'archivio che non risponde al difensore per cercare io quel fascicolo, per cercare io quegli atti e quindi non solo io aderisco alla richiesta dell'Avvocato Annicchiarico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, è stato chiaro, la sua tesi è chiara.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma chiedo che in applicazione della normativa sull'indagine difensiva la Corte d'Assise consenta ai difensori, a questo punto, di accedere a quell'archivio effettuando le ricerche che sono necessarie per svolgere la propria difesa in questo processo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la ringraziamo.

AVVOCATO V. VOZZA – Si associano gli altri difensori, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, vuole concludere o ha necessità di esaminare la documentazione?

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ho già esaminato Presidente. Veramente qua i problemi sono due: uno è di ordine processuale e l'altro è di sostanza. Allora, con riferimento al primo problema, qui non c'è nessuna opposizione del Pubblico Ministero, della Procura che non vuole dare carte, ovviamente. Qui c'è semplicemente un problema pratico, tanto è vero che se noi prendiamo la documentazione che la Difesa vorrà produrre, c'è scritto: "Visto, si autorizza". Non solo c'è l'autorizzazione della Procura, c'è l'autorizzazione del G.I.P., perché questo prevede il Codice di Procedura Penale in relazione a quei procedimenti che hanno avuto l'archiviazione. Il problema è pratico, perché sembra, da quello che poi hanno attestato i dirigenti degli archivi, che questo fascicolo si troverebbe presso il porto dove purtroppo l'archivio storico degli uffici giudiziari si trova. Abbiamo problemi di sanificazione, come attestato e qui si dice: "Quando ci sarà questa sanificazione e possibilità di andare, andremo a verificare la presenza di questi fascicoli". Quindi non c'è nessuna opposizione da parte della Procura. La Corte d'Assise può fare l'ordinanza, ma semplicemente l'ordinanza della Corte d'Assise sarà l'autorizzazione del Pubblico Ministero, perché quell'ordinanza andrà o alla Polizia

Giudiziaria, o al dirigente dell'archivio, il dirigente dell'archivio risponderà allo stesso modo. Questo è il punto. Secondo problema sostanziale: questi documenti a che servono? Secondo la Difesa Severini avrebbe riferito di un'attività di sversamento di PCB da parte dell'Arsenale nel Mar Piccolo e quant'altro, chi più ne ha più ne metta. Ora, io ho letto la deposizione di Severini e mi pare che Severini non dica assolutamente questo, tanto è vero che ha prodotto anche l'informativa la Difesa di Severini.

(Intervento fuori microfono)

P.M. M. BUCCOLIERO - Qua parliamo di sostanza, intanto facciamo la questione di sostanza se è utile, perché la Corte d'Assise non è che deve autorizzare l'acquisizione di documenti che hanno riguardato - che so - un procedimento per stupro nel processo ovviamente che oggi celebriamo. Quindi l'utilità di questi documenti dalla deposizione di Severini non si evince assolutamente. Peraltro, se vogliamo addentrarci ancora più nello specifico, sul PCB nel Mar Piccolo abbiamo discusso ampiamente in questo procedimento, anche con i consulenti della Difesa, che hanno avuto a disposizione le relazioni dell'ARPA proprio sullo stato delle acque e dei mari di Taranto e parola specificamente del Mar Piccolo. Più di quello che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a prendere un fascicolo del 2005 forse, non ho capito bene, in cui non si capisce che cosa? Peraltro c'è stata l'archiviazione! Questo già ci dice che, ovviamente, tutti quei problemi che paventa la Difesa stanno soltanto nella mente della Difesa e non nella realtà. Quindi io credo che si possa andare tranquillamente avanti nell'istruttoria dibattimentale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altri interventi? Le Parti Civili?

AVVOCATO E. BALDO – Si associa alla Procura.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci ritiriamo.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10:35 e rientra in Aula di udienza alle ore 11:32.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, diamo lettura dell'ordinanza.

“La Corte d'Assise di Taranto, decidendo sulla richiesta di acquisizione da parte della Corte anche a mezzo Polizia Giudiziaria del fascicolo numero 9395/05 Registro Generale

Notizie di Reato;

esaminata la documentazione prodotta dalla Difesa istante;

sentite le parti;

OSSERVA

Dalla documentazione prodotta dalla Difesa, è emerso quanto segue:

- in data 13.2.2020 gli Avvocati Annicchiarico, Melucci, Vozza e Lojacono avanzavano richiesta alla locale Procura della Repubblica, Registro Generale, finalizzata ad ottenere la visione del fascicolo del procedimento penale numero 9395/05 Registro Generale Notizie di Reato;
- detta istanza veniva autorizzata dalla Procura in data 18 febbraio 2020;
- analoga istanza veniva avanzata in data 21 febbraio 2020, al Tribunale di Taranto, Registro Generale con autorizzazione del G.I.P. in data 28 febbraio 2020;
- l'interesse a conoscere detti atti derivava dalla deposizione del teste a discarico Severini Fernando alle udienze del 12 e 17 febbraio 2020;
- in data 3 marzo 2020 (come si desume dalla copia informale prodotta in data odierna dal Difensore richiedente), la Dottoressa Ferraro, funzionario della segreteria della Procura della Repubblica, attestava che (testuale) *le ricerche sono avvenute nell'archivio storico di questo ufficio ubicato nell'area portuale, nonostante l'inagibilità dello stesso per motivi igienico sanitari e che le ricerche potranno riprendere solo dopo aver sanificato l'area interessata*, e che comunque all'esito veniva rinvenuto il fascicoletto numero 6;
- in data 10 marzo 2020 l'Avvocato Annicchiarico avanzava alla Dottoressa Ferraro istanza per ottenere la copia della richiesta e del decreto di archiviazione emesso in detto procedimento penale;
- l'Avvocato Annicchiarico avanzava solleciti alla Dottoressa Ferraro ed anche alla Dottoressa Manca nelle date dell'8 luglio 2020 e del 22 ottobre 2020 (sebbene, dalle copie depositate a questa Corte dal richiedente, non si evinca alcun deposito neppure in via informatica delle stesse);
- in data odierna, alle ore 10:00, il Difensore inviava PEC al Registro Generale della locale Procura con ulteriore sollecito;

tanto premesso in fatto, si osserva ancora;

- non vi è stato alcun diniego da parte della locale Procura della Repubblica o del Tribunale di Taranto alla richiesta difensiva, tant'è che, come attestato dalla Dottoressa Ferraro, le ricerche avvenivano nonostante l'inagibilità dell'archivio e che le stesse comunque portavano ad un risultato, sebbene parziale;
- il solo sollecito di cui si ha prova di deposito è avvenuto alle ore 10:00 di stamattina, sicché alcun ritardo nell'adempimento della richiesta può addebitarsi agli organi amministrativi interessati;
- in concreto non si ravvisa alcuna lesione del diritto difensivo, in quanto alle udienze del 12 e 17 febbraio 2020 venivano acquisiti al fascicolo per il dibattimento le copie originali in possesso del teste Severini della informativa di reato numero 70/07 depositata nella

segreteria della Procura in data 13 marzo 2007 nel procedimento penale numero 9395/05 Registro Generale Notizie di Reato ed anche una serie di allegati in possesso dello stesso Ispettore Severini;

- L'esame dei consulenti, pertanto, potrà e dovrà procedere anche su dette tematiche, fatta salva ogni ulteriore valutazione;

per questi motivi dispone procedersi oltre nell'esame dell'Ingegnere Fruttuoso e dei residui testi/consulenti a discarico".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, Annicchiarico per il verbale. Oltre a dedurre la nullità della ordinanza per evitare preclusioni e decadenze, vorrei soltanto specificare che stamattina alle 10:00 io ero qui, non è stata depositata stamattina alle 10:00, quella è la mail che ci hanno girato, praticamente. Io mi sono fatto girare dalla segretaria la mail per darvi il documento. Io l'ultimo deposito che ho fatto è il 22 di ottobre, non ho fatto altro e io ho mandato sempre anche alla Procura della Repubblica. Tutte le mie comunicazioni sono sempre state mandate anche alla Procura della Repubblica. Presidente, la mia lamentela è la omessa risposta da parte della Procura della Repubblica e da parte dei responsabili. Quindi, prendo atto della vostra ordinanza e procedo conseguentemente. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo. Possiamo proseguire, allora.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FRUTTUOSO GIANCARLO

(Durante la sua deposizione, il teste prende visione di alcune slides e di alcuni video proiettati dal suo computer sui maxischermi presenti in Aula di udienza)

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, grazie Presidente. L'Avvocato Lojacono per il verbale.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO

AVVOCATO S. LOJACONO - Proseguo l'esame dell'Ingegnere Fruttuoso, sempre nel contesto delle richieste di controdedurre ad alcune affermazioni del custode su specifici temi e il tema che affronto con questa serie di domande è il tema attinente ai parchi minerali e fossili dello stabilimento Ilva di Taranto e relativa gestione dell'area in questione. La Dottoressa Valenzano, il custode giudiziario, per quello che mi interessa chiedere al

consulente, ha riferito, in particolare all'udienza dell'8 ottobre 2018, le pagine di riferimento sono la pagina 97, la pagina 98 e le pagine 113 e 114. Ora, in questo caso non mi sembra necessario riprendere proprio le parti testuali, per introdurre la mia prima domanda evidenzio che il custode, in uno di questi passaggi alle pagine che ho riferito, ha affermato di aver dato delle prescrizioni, delle disposizioni, lei si esprime alternativamente in questo modo, disposizioni o prescrizioni e che il contenuto di queste prescrizioni fosse quello di aumentare, o meglio raddoppiare la filmatura dei cumuli, aumentare o meglio raddoppiare il bagnamento, la umidificazione dei cumuli medesimi, ridurre la velocità dei mezzi che necessariamente dovevano transitare all'interno dei parchi minerali e fossili e ridurre la quantità di materiale apparcato, usando il termine che si utilizza, cioè il materiale depositato a parco. Ricorderà la Corte che ha parlato addirittura di un dimezzamento in un determinato passaggio di questo materiale apparcato, quindi sono quattro sostanzialmente queste prescrizioni/disposizioni. Anche in questo caso mi interessa specificare nei fini se questa tipologia di prescrizioni e gli stessi contenuti proprio in dettaglio di queste disposizioni per le ricerche che ha potuto effettuare il consulente, fossero disposizioni e soprattutto contenuti di disposizioni che derivavano da un apprezzamento e da una valutazione effettuata dal custode giudiziario, ovvero – come in altri casi che abbiamo visto all'udienza scorsa – trovassero la loro origine o comunque la loro provenienza in fonti diverse ed eventualmente se il consulente le può individuare e riferire alla Corte.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Questo tipo di disposizioni che abbiamo visto essere state impartite...

AVVOCATO S. LOJACONO – Dovrebbe alzare un po' la voce, Ingegnere. Se riesce.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, eh.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ora vedo di avvicinarmi. In realtà, ho trovato esattamente le stesse indicazioni come azioni da svolgere, sia in termini di velocità dei mezzi, sia in termini di riduzione di quantità di materiali abbancati e anche sulla riduzione dell'altezza stessa dei cumuli e sulla bagnatura, lo si rinviene in un atto precedente, ufficiale, che è stato determinato dalla delibera nella Giunta Regionale Puglia, la numero 1974, del 17 di luglio del 2012, che è una delibera con la quale è stato adottato il cosiddetto piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria del quartiere Tamburi per l'inquinante benzoapirene – e questo lo avevamo visto l'altra volta – e PM10. L'aspetto importante è che questo piano contenente le prime misure è redatto ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 155/2010, indirizzato a tutti i soggetti industriali presenti nell'area industriale di Taranto. Quindi,

l'origine la troviamo in questo, è un atto non interno dello stabilimento, ma è un atto che deriva da una autorità con competenza sulla qualità dell'aria.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Lei è in grado, scusi, come ha fatto ieri, di proiettare sul video? È connesso, per caso?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, c'è un problema, forse devono riavviare. Io sono connesso, però ci deve essere un problema.

AVVOCATO S. LOJACONO – Intanto che cercano - scusi Presidente - di risolvere, non è tanto per questa domanda, ma è che proprio in questa udienza dovrei far vedere foto e filmati, quindi è proprio utile, anzi direi necessario ripristinare il collegamento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sospendiamo per qualche minuto, vediamo se riusciamo a risolvere questo problema.

Il processo viene sospeso alle ore 11:50 e riprende alle ore 12:29.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Niente, purtroppo c'è un mal funzionamento, per cui al momento non si riesce a risolvere l'impianto video e anche il collegamento con il computer. Per cui, al momento, siamo in questa situazione. Se ci volete fornire, volete stampare, vogliamo stampare le slides e quindi le seguiamo dalla stampa?

AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente, non sono delle slides, sono proprio dei documenti. Faccio l'esempio, sono dei filmati che sono stati girati nell'area Agglomerato e serve che il consulente riconosca questi luoghi perché ha partecipato a quei filmati e ne descriva...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, vediamo, perché è in corso un intervento da remoto, da Roma.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo fare la pausa pranzo adesso, così nel frattempo magari si...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, cerchiamo di fare. Le dodici e mezza sono, neanche...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono le dodici e mezza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Neanche al nord si mangia così presto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, lo so.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Noi mangiamo alle 14:00, però neanche a Milano mangiano alle 12:00.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, era per ottimizzare i tempi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, cerchiamo di andare avanti e lasciamo in sospeso questo discorso dei video.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, io cerco. Non ci sono solo video, ci sono anche fotografie, cerco di fare uno slalom facendo le domande che riesco...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Perché può darsi che in breve tempo da Roma si riesca a risolvere.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...le domande che riesco a fare a prescindere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Magari, invece di far vedere, leggo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cerchiamo di andare avanti, anche per il consulente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, cerco di ovviamente a questa cosa, dove è possibile. Allora, stavamo dicendo, anzi lei ha riferito che queste misure appartenevano ad un provvedimento della Regione Puglia e, in particolare, le chiedo se è – mi interessava fissare la data – quel provvedimento del 17 di luglio del 2012, a cui ha fatto riferimento all'udienza di ieri.

TESTE G. FRUTTUOSO – È la deliberazione 1474, del 17 luglio 2012, della Regione Puglia.

AVVOCATO S. LOJACONO – Nella Regione Puglia.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ora, siccome mi interessa proprio fissare la identità di questi contenuti, le chiedo se, effettivamente, in questo provvedimento della Regione si disponeva di filmare o bagnare in maniera doppia rispetto al solito le materie prime, di ridurre del 50% la velocità dei mezzi su piste all'interno degli stabilimenti e di ridurre gli accumuli di materiali del 10%.

TESTE G. FRUTTUOSO – È corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – È corretto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei ha detto prima, perché è un aspetto che mi interessa approfondire, che queste misure, disposte dalla Regione Puglia con questo provvedimento 17 luglio 2012, erano rivolte non – se ho capito bene – all'Ilva, il destinatario non era l'Ilva o quantomeno soltanto l'Ilva, ma mi pare abbia detto a tutte le attività industriali presenti nell'area e soggetti ad AIA. È corretto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, non avevo aggiunto AIA e ora è corretto così. Cioè, tutte le attività industriali presenti nell'area e soggetto ad AIA.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, i destinatari erano rappresentati da questa categoria di soggetti industriali, non era l'Ilva esclusivamente?

TESTE G. FRUTTUOSO – Non era l'Ilva.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Tra questi soggetti, le risulta che vi fossero – ad esempio – l'ENI e la Cementir?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, mi risulta.

AVVOCATO S. LOJACONO – Con riferimento in presente al tema della filmatura e bagnatura dei cumuli, le chiedo se nell'ambito dei suoi accertamento lei ha avuto la possibilità di acquisire ed esaminare dei documenti che dessero conto che queste tematiche, in particolare mi sto riferendo in questo momento alla filmatura dei cumuli ad esempio, avesse formato oggetto di atti di intesa tra l'Ilva da un lato e la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, il Comune di Statte e le organizzazioni sindacali. Cioè, la mia domanda è: dai suoi accertamenti è risultato che questo tema rientrasse in un contesto di confronto e poi anche di impegni assunti dall'Ilva con questi enti pubblici?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, mi risulta, con vari atti di intesa, i quali erano entrati nel merito delle procedure da applicare, ma anche entrando nelle modalità attuative delle stesse. Quindi, andando a definire anche delle specifiche tecniche che erano state di volta in volta messe a punto e anche nel corso del tempo hanno avuto delle evoluzioni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, questo Ingegnere mi interessava. Siccome sappiamo tutti che queste tipologie di atti, in particolare gli atti di intesa, possono avere dei contenuti general generici in alcune loro parti, invece in altri casi – appunto – possono andare più nel merito, prevedendo i dettagli di determinati aspetti, in questo caso di gestione dell'azienda sotto determinati profili. Lei mi sta dicendo che quindi, rispetto a queste tematiche, siamo nella seconda categoria che ho detto io. Questo è il concetto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene, voglio entrare un po' più nello specifico, ad esempio, citando – se poi me ne può dare atto - un atto di intesa. L'atto di intesa è l'atto di intesa 23 ottobre 2006, che è un atto di intesa integrativo. Cosa vuol dire integrativo? È integrativo di atti di intesa precedenti, in particolare di atti di intesa dell'8 gennaio 2003, del 27 febbraio 2004 e del 15 dicembre 2004. Quindi, posti – se io ho ben capito – questi primi tre atti di intesa, questo li segue e li integra. Lei questo documento lo ha ritrovato, lo ha rinvenuto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – In questo documento si dice, con riferimento al tema che mi interessa, in uno dei tanti punti presi in considerazione, che ad integrazione dell'atto di intesa sottoscritto l'8 gennaio del 2003 l'Ilva ha provveduto - di questo prendono atto gli enti, quindi dalla Regione in giù - a proseguire l'applicazione delle pratiche operative di filmatura dei cumuli, tendenti a ridurre le emissioni di polveri dal parco minerali e fossili e poi si aggiunge “realizzando il sistema di registrazione e controllo per il monitoraggio dell'applicazione delle stesse pratiche”. Ora, la domanda che le

faccio al riguardo è se poi lei abbia rinvenuto anche dei documenti che diano conto del fatto che venivano effettuati anche sopralluoghi dall'ARPA per verificare che gli impegni che l'Ilva assumeva con questi enti di volta in volta venivano poi portati a termine, venivano adempiuti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, in questa successione degli atti di intesa, quindi siamo partiti dall'atto di intesa del 2003, poi dell'8 gennaio 2003, poi del 27 febbraio 2004; del 15 dicembre 2004, ho rinvenuto una serie di verbali dell'ARPA, che sono proprio dei verbali di verifica dello stato di attuazione di questi atti di intesa. D'altra parte, siccome questi atti di intesa si succedono anche, come emerge da quello che abbiamo detto, quindi ci sono stati più atti di intesa, questi verbali di volta in volta fanno il punto su ciascuna delle determinazioni di ciascun atto di intesa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, a me interessava proprio, siccome non possiamo entrare nel merito ovviamente di tutti gli atti di intesa e di tutti i verbali dell'ARPA che svolgevano questa funzione di raccordo tra quello a cui ci si impegnava e quello che poi veniva verificato a livello di adempimento di questi impegni, mi interessava - appunto - quello che lei sta dicendo, cioè la descrizione di un sistema, quindi vorrei questo tipo di sua definitiva conferma. Cioè, esistevano questi atti di intesa, gli atti di intesa per determinate questioni entravano in un certo tipo di dettaglio e poi c'era, proprio dal punto di vista sistematico, il controllo dell'ARPA. È corretto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, c'erano questi verbali di verifica e siccome abbiamo letto ora, per esempio ha letto un passaggio dell'atto di intesa del...

AVVOCATO S. LOJACONO – Del 2006.

TESTE G. FRUTTUOSO – Del 23 di ottobre del 2006, in questo atto di intesa c'è anche, nel momento in cui ci sono i presupposti di questo atto di intesa, la presa d'atto di quelli che sono gli esiti delle verifiche fatte fino in quel momento. Perché qui rinvengo, ora li sto guardando e ho tutta una serie di verbali, quando abbiamo detto questi sopralluoghi, ho acquisito un numero di verbali: 8 maggio 2003, 28 luglio 2003; 11.12.2003; 13 ottobre del 2003, questi sono tutti dei verbali di accertamento dell'ARPA...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vediamo se l'impianto è stato ripristinato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, eccolo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Bene, è stata risolta la problematica tecnica, quindi possiamo continuare. Prego.

AVVOCATO S. LOJACONO – Fa piacere, perché effettivamente in questa udienza è proprio l'udienza in cui avrei dovuto... Benissimo, quindi lei adesso ha elencato tutta una serie di verbali di sopralluogo dell'ARPA, che svolgevano la funzione di verificare se gli impegni assunti venivano rispettati e come venivano rispettati. Giusto? È questo un po'

il tema.

TESTE G. FRUTTUOSO – È corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Per far comprendere alla Corte sul tema che mi interessa oggi e stiamo parlando della filmatura dei cumuli, anche il livello di attenzione che c'era in questo tipo di verifiche, mi piacerebbe che lei proiettasse – se ce l'ha – il verbale di sopralluogo che l'ARPA ha compiuto presso i parchi minerari dell'Ilva il 24 novembre del 2008.

TESTE G. FRUTTUOSO – Eccolo qui.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, è scritto a mano, ma con una calligrafia molto comprensibile. Se possiamo far constatare alla Corte che nella parte finale della prima pagina, per esempio, i funzionari dell'ARPA, che in quel caso il funzionario principale era il Dottor Giua, che sappiamo essersi occupato tante volte dell'Ilva, si sono recati ai parchi e hanno personalmente visionato il Parco Fossili, dove si è riscontrata – ad esempio – la presenza del sistema di filmatura e che la macchina che era deputata a svolgere questa attività era in funzione, quindi che la filmatura era effettivamente in corso.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei me lo conferma?

TESTE G. FRUTTUOSO – In questo caso era uno dei passaggi, così come questo verbale prende atto della presenza della macchina Chinetti, che era...

AVVOCATO S. LOJACONO – Che lei ha descritto anche.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente.

AVVOCATO S. LOJACONO - Che era la macchina che effettivamente – mi può confermare - si occupava di questa attività.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, la parte più interessante di questo verbale, ai miei fini, siccome il custode giudiziario ha fatto più volte riferimento all'applicazione o meno – a suo avviso, secondo le sue opinioni – delle pratiche operative delle diverse fasi di gestione dell'azienda, in questo caso ovviamente mi interessano i parchi, la pregherei di andare alla pagina 3 di questo verbale. Sono proprio le ultime quattro righe.

TESTE G. FRUTTUOSO – Eccolo qui.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco.

P.M. M. BUCCOLIERO – Di quand'è il verbale, chiedo scusa?

AVVOCATO S. LOJACONO – Questo verbale glielo dico subito.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo verbale è del 24 novembre del...

AVVOCATO S. LOJACONO – 2008.

TESTE G. FRUTTUOSO – Del 2008.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Perché mi interessa questo: oggetto dei controlli dell'ARPA era soltanto la constatazione dell'acquisto di un macchinario, o di condizioni strutturali di determinati impianti, o poteva essere – come sembrerebbe qua – anche la adozione di pratiche operative, quindi anche di aspetti in questo caso di tipo più gestionale? Qui io leggo: “Si dà atto che sono adottate le pratiche operative riguardante la gestione dei parchi, sia per quanto riguarda i cumuli, che la filmatura, che il transito di veicoli nell'area parchi”.

TESTE G. FRUTTUOSO – Riguardava anche le pratiche operative, anche perché questo tipo di verbali di sopralluogo sono anche successivi a quella che era stata l'attività della Segreteria Tecnica, della quale viene dato atto in questi verbali, la Segreteria Tecnica, quella che era stata predisposta con i vari gruppi tecnici del Ministero e di tutti gli altri organismi, uno di questi era quello del sistema di gestione ambientale.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, questo Ingegnere per me è molto importante. Cioè, c'era una sorta di intersecazione, se ho ben capito, rispetto a questi controlli dell'ARPA. Nel senso che nel momento in cui l'ARPA si recava allo stabilimento, mi dirà se è così, sostanzialmente svolgevano una sorta di duplice funzione: da un certo punto di vista l'osservanza e l'adempimento gli atti di intesa e poi anche questa funzione che aveva per oggetto ciò di cui si discuteva e che veniva previsto da questa Segreteria Tecnica, da questo gruppo di lavoro.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, questo gruppo di lavoro aveva già terminato i propri lavori, perché aveva avuto l'obiettivo di accompagnare ed era stata chiusa in tempo precedente alla presentazione della domanda di AIA.

AVVOCATO S. LOJACONO – Della domanda di AIA, proprio qui volevo arrivare.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi questo era stato l'obiettivo. All'interno di questo però, durante i lavori, la segreteria tecnica e i gruppi tecnici ristretti, c'era stata una serie di richieste che erano state via via adempiute, tra queste anche quelle del sistema di gestione ambientale, del mantenimento della certificazione del sistema del mantenimento. Allora, a livello locale sono state mantenute, questo lo si trova anche in molti dei verbali dove viene precisato questo, che il compito, al di là di vedere gli interventi che erano sulla base degli atti di intesa, c'era anche quello di andare a verificare il sistema di gestione, cioè l'applicazione delle pratiche operative.

AVVOCATO S. LOJACONO – Delle pratiche, come quella che abbiamo visto adesso.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Infatti, grazie anche una domanda a precisazione fatta dal Pubblico Ministero, ci troviamo in un momento storico, nel 2008.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che è successivo alla presentazione di domanda di AIA, che è del 2007. Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Siccome lei prima mi ha sollecitato un interesse, quando ha detto che si andava nel dettaglio proprio in determinate situazioni, quindi si facevano e condividevano delle valutazioni a livello di atti di intesa, qui nella parte immediatamente successiva mi pare si faccia riferimento a un caso particolare di gestione o, comunque, di esercizio dei parchi, che attiene a un materiale con delle caratteristiche peculiari, che questa è la olivina e si dà atto del fatto che il cumulo di olivina è stato spostato nella zona interna dei parchi e presenta un'altezza inferiore agli altri cumuli.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO - Allora, la domanda che le faccio: Quindi, queste erano valutazioni immagino, anzi lo so, che c'era un atto di intesa precedente, in cui in considerazione di questa tipologia di materiale si era preso l'impegno di spostare il cumulo che si trovava vicino al confine dello stabilimento, spostarlo e abbassarne l'altezza. Quello che volevo capire è questo, siccome io vorrei cercare di dimostrare in questo processo che l'Ilva, rispetto a questi aspetti, questo in particolare, ma è un esempio, non agiva adottando delle decisioni da sola, ma venivano adottate in questo contesto, cioè in un contesto di confronto con gli enti. Allora, volevo capire quali erano gli aspetti tecnici che avevano portato a richiedere o le ragioni che avevano portato a richiedere lo spostamento di questo cumulo e il suo abbassamento. Ecco, se questo materiale è particolare, se è diverso da altri materiali che si trovano a parco, se era il frutto di considerazioni tecniche condivise in questi contesti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Il fatto che siano condivisi in questi contesti lo leggiamo da questo verbale, le motivazioni alla base – come dire – dal punto di vista tecnico le si ritrovano sul fatto che, come abbiamo già detto, lo spolveramento, quindi i fattori di emissione – ora, per usare delle parole diverse – non sempre, a parità di fattore di emissione, è quella che è la pressione che si può creare sull'ambiente circostante. Dipende dalle distanze per esempio del perimetro. Quindi, questo cumulo aveva delle particolari criticità proprio legate... criticità, parità di fattori di emissione, era tale da rendere delle pressioni più importanti in funzione proprio della distanza dal perimetro e anche da quello che c'è – magari - al di là del perimetro. Dall'altra parte anche la natura stessa del materiale.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi la tipologia?

TESTE G. FRUTTUOSO – Anche la tipologia di materiale. Questi sono ragionamenti di natura tecnica che sottendono a qualunque considerazione viene fatta.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che sono stati fatti, se ho capito bene, in questo contesto di confronto per questo materiale specifico.

TESTE G. FRUTTUOSO – In questo caso lo troviamo all'interno di questi verbali.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Io cerco di evitare evidentemente tutto quello che è già stato chiesto, per chiedere cose diverse, utilizzando documenti diversi, come spero che la Corte abbia capito. Quindi non faremo tutta una questione sui parchi che hanno già trattato altri consulenti. A questo punto, lasciandoci alle spalle questa questione della filmatura e bagnatura, volevo farle una domanda con riferimento a quell'altro aspetto che il custode ci ha riferito che avrebbe prescritto, in realtà stava – come abbiamo visto nel provvedimento regionale – dato a tutti, non all'Ilva, che è quello della velocità dei mezzi all'interno del provvedimento regionale delle aziende ovviamente, non dell'Ilva, o del parco dell'Ilva. In particolare, in realtà il provvedimento regionale dice: “All'interno delle aree dove sono stoccati i materiali polverulenti”. Quindi per l'Ilva, per l'ENI, per la Cementir, eccetera. “I mezzi – dice – devono (se non ricordo male) ridurre del 50% la loro velocità”.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – E, ripeto, lo dice per tutti indistintamente. Ecco, le chiedo se lei ha rinvenuto... E quello dice anche il custode, questo è il tema. Dice: “Dovete dimezzare la velocità”. Le chiedo se lei in quell'atto di intesa, di cui abbiamo parlato, che è proprio quello del 23 ottobre 2006, il primo di cui abbiamo parlato, rinviene qualcosa con riferimento a questo tema della velocità e che cosa.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Diciamo che – eccolo qui - abbiamo due aspetti importanti.

AVVOCATO S. LOJACONO – A me serve solo quello della velocità.

TESTE G. FRUTTUOSO – Va bene. Si trova di attivare la procedura, quindi ha provveduto. Quindi stiamo parlando di un tema che era stato già affrontato nell'atto di intesa del 2004, del 15 dicembre 2004 e si dà atto, all'interno di questo atto di intesa, che abbiamo detto che è dell'ottobre del 2006, si dà atto che aveva provveduto ad attivare la procedura di riduzione della velocità dei mezzi all'interno dei parchi, con andatura a passo d'uomo.

AVVOCATO S. LOJACONO – “A passo d'uomo”. Quindi, questo documento ci dà atto che in ottemperanza a un atto di intesa del 2004, in particolare 15.12.2004. Nel 2006 si verifica che vi è la procedura dell'andatura a passo d'uomo. Allora, per essere completi, la pregherei di riprendere quel verbale dell'ARPA, scritto in bella grafia, del 24 novembre 2008, per evidenziare alla Corte, in quella parte che avevamo già visto perché

confermarmi – ma lo chiedo per il verbale più che altro, così non andiamo a cercarci i documenti quando dovremo discutere questo processo, che l'ARPA, in quel caso, ha verificato...

TESTE G. FRUTTUOSO – Si dà atto...

AVVOCATO S. LOJACONO – Dica.

TESTE G. FRUTTUOSO – Si dà atto che sono adottate le pratiche operative riguardanti la gestione dei parchi sia per quanto riguarda i cumuli, che la filmatura, che il transito dei veicoli nell'area parchi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo, quindi anche per il transito.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente. Poi, a questo punto... Beh, poi questo lo vedrà la Corte. Il passo d'uomo è un po' difficile da dimezzare, come dice il custode, nel 2012. Non voglio farle delle domande offensive da tecnico. Per affrontare invece un altro aspetto che attiene alla gestione dei parchi... Io ho bisogno di un secondo per recuperare dove ne parla il custode. Il custode, a pagina 97 dell'udienza dell'8 ottobre 2018, alla fine della pagina, affronta un tema diverso, che è quello del livello di attivazione del sistema di bagnatura - si ricorderà la Corte probabilmente - in funzione di livelli prestabiliti di velocità del vento. Ricorderà bene questo tema, questo passaggio. Cioè, si stabilisce un determinato livello, sia di velocità del vento, misura di velocità del vento, in cui questo sistema deve essere attivato e che viene definito dal custode - mi pare - codice rosso, in realtà non è codice rosso, nei documenti si chiama zona rossa. Lasciamo stare, comunque questo è il tema. Il custode dice a pagina 97 che: "Il codice rosso - sembra una roba preoccupante codice rosso - l'abbiamo abbassato (quindi noi custodi e quindi di bagnamento) sotto...". Lei dice "sotto", in realtà è 5 metri al secondo e non 6,5. "Cioè: abbiamo ridotto un po' questi fattori". Allora, innanzitutto volevo farle questa domanda: siccome – magari - con i metri al secondo la Corte non... non ci si riesce a orientare un po' – anche sull'esperienza personale - di quanto possa essere, uno può immaginare che sia un vento molto forte. Se ci può spiegare il coefficiente di trasformazione da metri al secondo, in chilometri al secondo come... Cioè, i 5 metri?

TESTE G. FRUTTUOSO – In chilometri all'ora, magari.

AVVOCATO S. LOJACONO – Chilometri all'ora, scusi, non al secondo. Quindi, 5 metri al secondo e 6,5 metri al secondo a cosa corrispondono in chilometri orari?

TESTE G. FRUTTUOSO – Bisogna moltiplicare per 3,6.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi vuol dire che...

TESTE G. FRUTTUOSO – I 5 metri al secondo...

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi si passa da 23 chilometri orari a 18 chilometri orari?

TESTE G. FRUTTUOSO – Passando da 6,5 a 5, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, stiamo parlando di un vento a circa 20 chilometri all'ora. Diciamo, questi sono gli organi di grandezza.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questi sono, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ora, siccome il custode ritiene di intervenire su questa tematica, abbassando di questa quota il livello che trova in Ilva nel momento in cui prende le sue funzioni, le chiedo se anche in questo caso, in realtà, Ilva, così come per la filmatura e la bagnatura che abbiamo visto... Se questo aspetto veniva ricompreso come quelli di cui ho parlato in quel contesto di atti di intesa e poi di verifiche da parte dell'ARPA, anche di questo aspetto. In particolare, se questo veniva ricompreso in quell'atto di intesa che abbiamo più volte citato, che è quello del 23 ottobre del 2006?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, non è l'unico, nel senso che qui c'è...

AVVOCATO S. LOJACONO – Non è l'unico, certo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Perché c'è – come ho detto prima – il tema della gestione dei parchi tramite la bagnatura, la filmatura e tramite queste tecniche di contenimento, è stato da sempre oggetto anche degli atti di intesa precedenti. All'interno di questo atto di intesa troviamo semmai, dal punto di vista operativo, quello che dicevo, un dettaglio tecnico per capire a che livello arrivavano questi atti di intesa, perché viene dato atto di una nuova taratura del sistema di protocollo di umidificazione del cumulo del parco minerario e fossile. Quindi non è che viene data una tematica di carattere generale, ma si entra nel merito che di volta in volta, evidentemente nel corso del tempo, anche in seguito a quelli che erano i sopralluoghi, i verbali che poi venivano fatti, le valutazioni che venivano fatte, si entrava nel merito anche di ridefinire questi livelli.

AVVOCATO S. LOJACONO – E questo lei lo dice con riferimento al tema della umidificazione. Quindi lei dice: “Si arrivava anche nel dettaglio della taratura del sistema di umidificazione”.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente. Cioè, (*parola incomprensibile per sovrapposizione di voci*) quando veniva attivato il sistema di umidificazione in funzione di quelle che erano le... in questo caso la velocità del vento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. E nel contesto di questo entrare nel merito della taratura del sistema di umidificazione, ci si accordava - per me importante che si capisca questo, era un accordo con l'ente, con la Regione – anche sul livello di azione, cioè di intervento del sistema dal punto di vista proprio dei... Possiamo prenderlo, scusi?

TESTE G. FRUTTUOSO – È qui, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, benissimo. Lo facciamo vedere alla Corte?

TESTE G. FRUTTUOSO – Cosa?

AVVOCATO S. LOJACONO – Faccia vedere alla Corte se veniva proprio definito il livello di

intervento.

TESTE G. FRUTTUOSO – È quello che stavo leggendo: “Attivare la nuova taratura del sistema di protocollo di umidificazione, dei cumuli del parco minerali e fossili, con l’abbassamento dell’indice di attivazione della fascia verde, da maggiore di 5 a maggiore di 4 e della fascia rossa da maggiore di 10 a maggiore di 9 metri al secondo”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, metri al secondo. Cioè, quel maggiore di 5, maggiore di 4, maggiore di 10 e maggiore di 9 è metri al secondo, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, in quella data Ilva si accordava con Regione, Comune e tutti i partecipanti all’atto di intesa, che con riferimento in particolare alla zona - chiamiamola fascia meglio - rossa, l’attivazione doveva intervenire non più a 10 metri al secondo, ma a 9 metri al secondo, è corretto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – E poi, a questo punto, sappiamo che quando arriva – qua siamo nel 2006 – il custode, perché lo possiamo desumere se ho capito bene, trova un limite di intervento che da 9 è passato a 6 e mezzo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Metri al secondo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – E lo abbassa lei a 5.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Questo è il percorso. Allora, quello che volevo capire, siccome a me da Avvocato potrebbe sembrare che sono numeri dati un po’ secondo le sensibilità personali, ma non credo dal punto di vista tecnico che una persona si svegli al mattino e dice: “Abbassiamo da 10 a 9, da 9 a 6, da 6 a 5”, a me interessa soprattutto il criterio, se lei ha cercato di comprendere sulla base di quale criterio tecnico, se ce n’era uno, o utilizzando quali fonti tecniche l’Ilva poteva aver individuato in 6.5 un livello di intervento, del sistema di bagnatura, che è quello che il custode ha trovato quando ha assunto le sue funzioni, cioè se in base ai suoi accertamenti possiamo indicare alla Corte un qualche elemento a cui l’Ilva può aver fatto riferimento per stabilire quel 6 e mezzo. Comunque se questo 6 e mezzo si colloca...

TESTE G. FRUTTUOSO – È chiaro.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, scusi un secondo. Se questo 6 e mezzo ha dei riferimenti, o comunque trova dei riferimenti in qualche letteratura o documento tecnico.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, ovviamente io non ero presente in quei ragionamenti, in quegli anni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Magari, sennò sarebbe un testimone oculare.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quello che invece può, in maniera abbastanza semplificata, voglio dire abbastanza concreta su questo tema è quello di una tabella, di una scala, la scala di Beaufort.

AVVOCATO S. LOJACONO - Scusi, lei sta proiettando cosa?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sto proiettando ora una tabella, con riportata la scala di Beaufort, che è una scala che mette in relazione quelle che sono le classi, gli intervalli di velocità del vento, con gli effetti che da questa velocità del vento si hanno sulla terra e sul mare. Concettualmente è questo. Questa tabella, andando a prendere...

AVVOCATO S. LOJACONO – Possiamo allargarla un pochino, così la leggiamo tutti?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Se riesce, solo di un pezzetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa è una tabella che riportando in ordine crescente la velocità del vento in metro al secondo e accanto per comodità è riportata in chilometri orari, suddivide queste velocità del vento in classi, andandole poi a darne anche una sorta di descrizione per ciascuna di queste classi. Per cui sotto, da 0 a 0-2 metri al secondo, il termine descrittivo che troviamo è la calma e il valore della scala di Beaufort è zero. Ma il tema importante per quanto ci riguarda, quando leggiamo “effetti sulla terra”, in corrispondenza di questi: “calma; il fumo sale verticalmente”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, sostanzialmente, dà una definizione e poi indica anche gli effetti, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Consente – tra virgolette - di dare un senso e di correlare un dato misurato, perché questo è l'aspetto tecnico, rispetto a quelle che sono poi...

AVVOCATO S. LOJACONO – Avviciniamoci alle due categorie che ci interessano, che sono la riga 3 e la riga 4.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO - Dove si collocano i valori di cui stiamo parlando.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi, la categoria, il primo valore è dei 6.5 metri al secondo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, che è quello che il custode ha trovato nel momento in cui è giunta.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quello dove si colloca?

TESTE G. FRUTTUOSO – Si colloca nella categoria, quindi nella scala il valore... È la 4, ma non è importante quello, il concetto è “vento moderato” e questo è a parte “si sollevano

polvere e pezzi di carta, si muovono i rami piccoli degli alberi". Cioè questo, andando a guardare la parte progressiva di incremento del vento, è la prima categoria in cui si ha sollevamento di polvere.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, questo è importante, scusi Ingegnere, volevo proprio capire questo. Quindi, la prima categoria della tabella di Beaufort, che dà – se ho capito bene – come effetto un sollevamento, è la categoria 4, vento moderato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che, dal punto di vista della velocità del vento, si colloca tra 5-5 e 7-9, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – E noi ci collocavamo a metà di questo intervallo, con sei e mezzo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Grossomodo la metà, circa a metà.

AVVOCATO S. LOJACONO - Più o meno a metà.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, più o meno a metà.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi... Va be', questo è evidente, le ragioni per cui avevano stabilito quel 6.5. Il custode invece pone il limite in una categoria diversa, se ho capito.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo, il 5... Cioè, la velocità posta dal custode ricade in quest'altra categoria. Non credo abbia ragionato in categoria...

AVVOCATO S. LOJACONO – Che è quella della brezza tesa.

TESTE G. FRUTTUOSO – Che è quella della brezza tesa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che però per la tabella di Beaufort non prevede un sollevamento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente, questo è il tema.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito. Per concludere il nostro ragionamento a livello giudiziario, poi è quello che ci interessa anche, lei ha trovato in atti un qualche documento relativo a misurazioni, accertamenti (è sparito tutto ancora, comunque non importa), misurazioni, riscontri, prove che, avendo abbassato nel modo che abbiamo visto questo livello di intervento, poi vi siano stati degli effetti in concreto dal punto di vista dello spolveramento, a livello voglio dire proprio di misurazioni? Cioè, dei dati che le possono dare conto di un controfattuale che dimostri della efficacia in concreto di questo abbassato?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, non ho trovato misure, né dati.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, diciamo che dopo aver posto questo nuovo limite, non è stata fatta nessun tipo di attività o di misurazione, quantomeno lei non ne ha trovate, per verificarne l'efficacia in concreto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, io non ho trovato né i dati prima e né i dati dopo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Né i dati prima e né quelli dopo. Cioè, né i dati che avevano portato a, né quelli dopo per misurarne l'efficacia. Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, per concludere sulla questione dei parchi, altri sia testimoni che consulenti hanno affrontato la tematica della copertura, o possibile copertura dei parchi, in particolare del parco minerali e fossili nello stabilimento Ilva di Taranto, sotto diversi profili. Io non voglio farle ripetere cose già dette, se non chiederle se condivide le valutazioni tecniche, le considerazioni – ad esempio, faccio un esempio – svolte dall'Ingegnere Fontana su queste tematiche, sulle disamine che sono state fatte di questo tema, anche con riferimento alle norme tecniche in vigore via via nei diversi periodi? Quello che è stato detto con riferimento a queste tematiche lei lo condivide, o no?

TESTE G. FRUTTUOSO – Mi faccia un attimino precisare.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, okay.

TESTE G. FRUTTUOSO – Perché, altrimenti...

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, certo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ho seguito l'esame dell'Ingegnere Fontana e condivido il fatto che per quanto riguarda i parchi, così con le dimensioni, le caratteristiche presenti a Taranto, le migliori tecnologie disponibili e successivamente anche le BAT Conclusions prevedono dei sistemi e delle modalità di gestione e di limitazione delle emissioni diffuse, che sono quelle che non prevedono la copertura. Fanno invece riferimento alle tecniche, che sono quelle della disposizione dei cumuli lungo l'asse del vento, la direzione del vento, le umidificazioni e poi con gli accorgimenti in funzione di quelle che sono le tipologie dei materiali che sono stoccati. In questo senso sì, condivido perché, d'altra parte, sono più che delle autoreferenziali, si trovano le referenze all'interno dei documenti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, diciamo che i documenti dicono così.

TESTE G. FRUTTUOSO – Dei documenti che dicono così e lo dicono anche sulla base di quelle che sono poi le applicazioni in concreto circa le modalità di stoccaggio di questi materiali, quando superano determinati quantitativi e così via. Quindi c'è anche un ritorno dal punto di vista applicativo di queste tecniche, che poi proprio per questo le troviamo sia all'interno delle MTD e sia all'interno del BREF, tanto per intenderci.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, quando lei parla di queste tecniche, lo diamo per scontato, sono l'umidificazione, la filmatura, la gestione dei cumuli in un certo modo, eccetera, eccetera.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quelle che conosciamo tutti e di cui abbiamo sentito tante volte parlare e di cui abbiamo parlato anche questa mattina, perché alla fine abbiamo visto che anche negli atti di intesa con gli enti competenti di questa tipologia di misure o di precauzioni si parlava. Questo un po' è il concetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ora, siccome nel corso del processo forse la Corte ricorderà che una Parte Civile ha fatto riferimento, adesso non ricordo nella domanda a chi, però la Corte se lo ricorderà, ha fatto riferimento a un caso di... la Parte Civile ha usato il termine copertura del parco minerario in Korea. Ha detto... Siccome la Corte - ormai penso lo possiamo dare per accettato da tutti e non controverso - sa benissimo che parchi della dimensione di quello dello stabilimento di Taranto né in Italia (che non c'è ovviamente), né in Europa, né nel mondo nessuno è coperto. Questo è un dato di fatto. Però la Parte Civile – tranne adesso ovviamente, però poi vedremo con che tipo di effetti – ha detto: “Però no, è vero, c'è un parco in Corea che è coperto”. Però non l'avevamo visto questo parco. Allora volevo, se ha il file, l'immagine di questo parco in Corea. Magari uno si immagina una cosa diversa. Ecco, lo sta proiettando. Cioè, come vedrà la Corte non è... Adesso non voglio anticipare... Allora, innanzitutto le chiedo che cosa stiamo proiettando, che cosa sta proiettando, se effettivamente stiamo proiettando immagini di questo parco coreano.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì, questa è l'immagine dei parchi minerali delle acciaierie Hyundai-Steel, di Incheon, in Corea del Sud.

AVVOCATO S. LOJACONO – In Corea del sud?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. In Corea del nord sarebbe un pochino...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sarebbe un pochino più difficile fare le fotografie. Quindi, questo è il parco minerali della Hyundai-Steel, in Corea del Sud. Se può descriverne in qualche modo le caratteristiche alla Corte, ma per far comprendere - a me serve dal punto di vista tecnico - se è definibile come la copertura del parco. Ecco, vorrei che mi desse una specificazione da questo punto di vista.

TESTE G. FRUTTUOSO – Anche per far vedere la coerenza con ciò che veniva descritto nelle MTD e poi nel BREF, lì si parlava anche all'occorrenza di copertura di cumuli, quindi adesso in questo caso effettivamente si tratta di un'impiantistica nata ex novo, ovviamente, che nasce anche con tutta una progettazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, scusi, questo parco nasce insieme allo stabilimento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Di fatto sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Tra l'altro, mi pare, in tempi piuttosto recenti.

TESTE G. FRUTTUOSO – In tempi abbastanza recenti.

AVVOCATO S. LOJACONO – 2010 se non ricordo male.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Quindi, quello che possiamo notare, è che ciascuna di queste cupole contiene all'interno delle proprie... Che cosa voglio dire con questo? È chiaro che nasce con la progettazione di uno stabilimento, perché non può uno stabilimento esistente... Anche quelli che vediamo qui accanto, queste cupole tra l'una e l'altra, sono proprio questi nastri che poi prelevano i materiali, qui riconosciamo le torrette, quelle di caduta da un nastro all'altro, però è tutto il sistema di messa a parco e di ripresa da parco...

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche le attrezzature, le macchine sono tutte diverse, ovviamente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente, perché le attrezzature qua dentro non sono certamente quelle con i binari. Cioè, è un concetto completamente diverso. Quindi, è una soluzione che ha cominciato a prendere piede di questo tipo. Non è tanto coprire un parco, cioè lasciare il parco com'era e coprirlo, ma questa è la realizzazione verso cui verosimilmente si andrà in avanti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, diciamo, è un apprestamento di tipo tecnico tecnologico che in quegli anni, anzi questo è il primo esempio se non sbaglio, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, è corretto

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi è il primo esempio e nasce con lo stabilimento nel 2010.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Posso chiederle se, poi magari mi correggerà se sbaglio, possiamo dire che più che una copertura di un parco, è la copertura di aree di stoccaggio del materiale?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì, di cumuli. Diciamo che questo significa, anche il principio di avere dei cumuli coperti, è proprio quello di fare dei cumuli coperti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Dei cumuli coperti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, non è quello di andare a realizzare un'area all'interno della quale poi sotto... Cioè, non è realizzare una sorta di capannone, come vediamo è proprio un qualcosa di impiantistico e ben identificabile, identificato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie.

TESTE G. FRUTTUOSO – Il capannone, se io lo guardo dall'esterno, all'interno del capannone ci potrà essere sia un'attività produttiva e sia altre cose. Questo si capisce, tra virgolette, anche perché lo si riconosce anche simile quasi al fatto dei serbatoi del petrolchimico. Cioè, si incomincia a vedere uno stoccaggio che anziché essere in questo caso di liquido, è uno stoccaggio di materiali solidi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi una logica completamente diversa.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, è una logica diversa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, mi interessava far vedere, perché credo che abbia anche un paio di foto aree del complesso. Perché, se noi allarghiamo un po' la vista dall'alto. Guardi, la Corte può vedere, se vuole. Ce n'è una un pochino più dall'alto, che è la prima.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, questa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi quella che si vede in alto in questa immagine è il parco con queste cupole, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì, queste qui. Stiamo vedendo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Per far capire in modo più evidente che non è la copertura del parco, ma come abbiamo detto...

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, è una modalità proprio. Ma concettualmente è diversa. Quindi è proprio...

AVVOCATO S. LOJACONO – E poi andiamo all'altra fotografia.

TESTE G. FRUTTUOSO – Un pochino più da vicino.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non sono più pulite come quando l'hanno realizzate.

TESTE G. FRUTTUOSO – Evidentemente no.

AVVOCATO S. LOJACONO – Questa è una foto di adesso.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO – Avrei bisogno di prendere degli altri documenti. Possiamo fare cinque minuti di pausa? Perché devo montare delle immagini anche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo cinque minuti di pausa.

Il processo viene sospeso alle ore 13:26 e riprende alle ore 14:28.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo proseguire, dopo questa pausa che poi si è trasformata in un momento di pausa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ce l'hanno detto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, possiamo procedere. Prego, Avvocato Lojacono.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, l'Ingegnere durante la pausa mi ha detto che aveva dimenticato di far cenno a un documento su una mia domanda e se vuole concludere, era sul tema della destinazione a tutte le aziende AIA del territorio, di quella deliberazione della Regione Puglia..

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, era soltanto a supporto della precisazione che avevo già fatto, che si trattava di un atto della Regione nell'ambito delle competenze, ai sensi del Decreto

Legislativo 155. Sto proiettando un documento che è stato inviato dall'ENI, protocollo Epta/PC 3108/2012, del 31 agosto 2012, ma solo per dare una evidenza che questo documento, in cui vengono riportate misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi, i destinatari di questo documento sono la Regione, l'ARPA Puglia, Dipartimento di Taranto, la Direzione Generale e l'A.S.L.. Quindi non vediamo neanche il Ministero. Cioè, rientra in adempimenti di tipo locale e quindi era soltanto per dare questo tipo di informazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo, se ho capito bene, per dare contezza del fatto che quando parliamo di competenza della Regione Puglia rispetto a queste prescrizioni, questo dimostra che è un documento che attesta che effettivamente la competenza si collocava lì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, la gestione della qualità dell'aria e questo è un documento proprio in riferimento a quella delibera della Giunta Regionale che avevo citato, la 1474, del 17 luglio 2012.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – Okay.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ora passiamo a un altro tema, è il tema che attiene al Camino E312 e alla tecnologia dei filtri a maniche. Anche qui è già stato detto molto su questo tema, sia dal punto di vista delle testimonianze, sia dal punto di vista delle consulenze, quindi dal punto di vista tecnico. Volevo chiedere all'Ingegnere Fruttuoso, cercando appunto di non affrontare nuovamente dei temi già svolti da altri consulenti, con riferimento a questa tecnologia, poi ci dirà lui se è una tecnica o una tecnologia, come ci si deve esprimere più correttamente, vi siano delle considerazioni da fare dal punto di vista tecnico, con riferimento alle evoluzioni di questa tecnica nel tempo, ovviamente facendo riferimento anche al contesto specifico, quindi alle condizioni specifiche di quello che poteva essere la possibilità teorica finora, perché sappiamo che non è stato ancora montato a Taranto - ci hanno già riferito - questo filtro a maniche sull'E312, di applicazione di questa tecnica su questo punto di emissione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, questo solo per precisare che al di là dell'esistenza della tecnologia dei filtri a maniche ben nota...

AVVOCATO S. LOJACONO – Che, scusi Ingegnere, è una tecnologia in realtà a livello generale datata, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – A livello generale è datata, non si tratta di una tecnologia recente.

AVVOCATO S. LOJACONO – A livello generale. Scusi, Ingegnere, per precisare alla Corte, abbiamo visto – mi pare - che molti filtri a manica dello stabilimento di Taranto nei

diversi punti sono dei filtri anche di parecchi anni fa o no?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, va be', io devo cercare di dare una logica.

TESTE G. FRUTTUOSO – Io cerco di parlare.

AVVOCATO S. LOJACONO – Prego.

TESTE G. FRUTTUOSO – Diciamo, la tecnologia in sé è una tecnologia che è datata, nel senso che dal punto di vista dei principi che la sostengono ciò che poi è oggetto di applicazione via via specifica sono le applicazioni specifiche, cioè quella stessa tecnologia si trova poi il modo di applicarla anche a delle fattispecie, in precedenza magari che per una serie di problematiche o di temi che all'inizio non erano affrontati, poi via via si trova il modo di poterla applicare. Quindi si tratta che in astratto è una determinata tecnologia applicabile, calata nel concreto per delle questioni di natura specifica di cui hanno già parlato anche altri. Diciamo che qui il tema – ripeto – delle ragioni tecniche... Però c'è da dire anche una cosa, che ad esempio all'interno delle MTD veniva preso in considerazione anche il tema che cominciavano a vedersi questo tipo di tecnologie, dove si metteva però in guardia sul tipo di problematiche che c'erano, cioè non veniva configurata come una tecnologia correntemente utilizzata, anzi non correntemente utilizzata, veniva detto il contrario, mettendo in evidenza quali erano le problematiche che la caratterizzavano. C'è da dire che poi, evidentemente ve ne hanno già parlato, per quanto riguarda il tipo di problematiche, che poi sono essenzialmente da una parte la temperatura, dall'altra parte sicuramente le caratteristiche dei gas, che devono andare a contatto con le maniche, proprio per evitare che poi si abbiano da una parte le rotture, o per l'alta temperatura si poneva il problema di trovare dei materiali resistenti e nei filati intanto, nei tessuti si è trovata una notevole evoluzione, per cui oggi si trovano sul mercato e quindi vengono utilizzati anche dei materiali che quindici anni fa, dieci anni fa non erano disponibili. Tipicamente, una di queste cose – faccio per dire – è il Nomex, un tipo di fibra brevettata, con la quale fanno anche gli indumenti protettivi dei Vigili del Fuoco e sono dei tessuti che si sono riusciti a realizzare, la cui preoccupazione qual era già dall'inizio? Un eventuale incendio che si possa generare, visto che stiamo in un impianto che trattiene delle polveri, che si stanno trattenendo delle polveri che possono contenere... anzi, contengono le diossine e così via, certamente una qualsiasi problematica anche dal tipo dell'incendio potrebbe poi generare delle problematiche a sua volta anche più grosse di quelle che vengono fatte, magari per ottenere l'abbattimento ordinario.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, Ingegnere, la interrompo un secondo, volevo fissare un punto. Lei ha fatto riferimento a questo tipo proprio di tessuto, che dice che a un certo

punto è venuto disponibile per determinate applicazioni e mi pare in abbia fatto riferimento al Nomex.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, questi sono dei tessuti che sono brevettati, che oggi si trovano in commercio. Poi andremo a vedere quelle che saranno applicate in concreto.

AVVOCATO S. LOJACONO – A parte vedere quelli che saranno applicati in concreto, volevo fissare questo punto, nel periodo di nostro interesse, nel 2010/11/12, insomma metà 12, le faccio proprio una domanda specifica, dei filtri a manica, o meglio delle maniche dei filtri a tessuto in questo materiale, cioè in Nomex ne esistevano?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, si incominciava a fare qualche piccola sperimentazione. Come tutte, in questo settore dipende dal tipo di esigenze che sono venute fuori, perché al di sotto di determinate temperature intanto non venivano applicati questi filtri a maniche. Poi viene fuori l'esigenza, c'è la parte di sviluppo e porta poi all'industrializzazione e alla disponibilità di questi prodotti. Quindi, questo è il tema

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, questo per me è molto importante, è molto importante per il processo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, un gestore – per dire – che avesse voluto – adesso dico banalmente – acquistare un filtro a maniche in Nomex nel 2010/11 non poteva acquistarlo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Non c'era.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non c'era.

TESTE G. FRUTTUOSO – Poi, anche nel percorso che c'è stata dell'autorizzazione del filtro, che poi verrà realizzato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Siamo parlando di questo di Taranto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Del filtro che verrà realizzato a Taranto, anche nella documentazione istruttoria, anche questa rinvenibile presso il sito del Ministero, quindi si tratta ad oggi di documentazione di fatto pubblica, allora là dentro si vede, tenendo conto che questa istruttoria, peraltro, si è conclusa con un decreto che era del 2014, quindi siamo a distanza... Quindi all'interno di questo noi troviamo evidenza di tutti questi passaggi. Cioè, anche la tematica della durata delle maniche, quante maniche potevano essere eventualmente... Ci si poteva aspettare che si rompessero per ogni anno, per tenere conto non tanto in termini di costi, ma proprio di disponibilità poi effettiva del filtro in efficienza per poter filtrare i fumi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, mi interessava. È chiarissimo, adesso volevo farle una seconda domanda che mi serve proprio ai fini difensivi. Quindi, lei mi ha risposto che in un determinato periodo filtri a manica con questi tessuti nuovi non ce n'erano. Mi pare

che lei avesse parlato, forse all'udienza scorsa o in altre udienze, del fatto che in questa procedura, che riguarda proprio questa tematica per la assegnazione a un fornitore piuttosto che a un altro della fornitura di questo dispositivo, c'erano state diverse offerte, mi pare abbia parlato di tre offerte, due o tre offerte.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo se in una o più di queste offerte veniva previsto, tra le varie caratteristiche del dispositivo, l'utilizzo di questi nuovi materiali.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì. È così, forse all'inizio gli studi di fattibilità erano quattro, poi magari sono diventati tre i progetti preliminari, solo per correttezza. Comunque si trova traccia di tutto questo. Per dire che era tutto un tema in evoluzione, tenendo conto che poi, anche nel momento in cui è stato fatto il decreto di approvazione di questo per l'installazione del filtro a maniche, in realtà poi...

AVVOCATO S. LOJACONO – Questo nel 2014, mi pare?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Quello è il decreto, però poi ovviamente anche la progettazione sta proseguendo e quindi la progettazione esecutiva...

AVVOCATO S. LOJACONO – Tanto è vero che...

TESTE G. FRUTTUOSO – Poi questi aspetti, una volta affidato l'incarico della fornitura, molti aspetti sicuramente continueranno ad essere anche definiti nel corso stesso della progettazione esecutiva. Questo per dire che non c'era uno standard.

AVVOCATO S. LOJACONO – Tanto è vero che, per confermarlo definitivamente, ad oggi non è installato questo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ad oggi non è installato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, lo ricordiamo, perché ovviamente può essere utile per i nostri ragionamenti nel processo, nell'appendice A della custode, che noi abbiamo più volte scandagliato, ma non su questo punto, con riferimento all'area agglomerato, a pagina 55 dell'appendice A, si dice appunto che le emissioni nella fase della sinterizzazione andrebbero, andavano (ci sarebbe stata una sorta di disposizione) abbattute con filtro a manica. Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo, per amore poi di precisione, se nel riesame dell'AIA, quello del 2012, si prescriveva l'installazione del filtro a manica, oppure si prescriveva qualcosa di diverso. Magari se riusciamo a recuperarlo. Le chiedo un po' di sforzo, mi scusi eh! Se non lo trova, le faccio... Tanto so che lo sa, ma....

TESTE G. FRUTTUOSO – C'era comunque... Ora non vado a cercarlo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, mi dica pure lei.

TESTE G. FRUTTUOSO – Era riportato di presentare uno studio di fattibilità.

AVVOCATO S. LOJACONO – Uno studio di fattibilità, perfetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Anche perché gli studi di fattibilità dovevano prendere in considerazione due aspetti, al di là di quella che era la tecnica del discorso del filtro a maniche, c'era anche all'inizio da fare una valutazione, se questo filtro a maniche si sarebbe posto in sostituzione del MEEP, oppure successivamente al MEEP. Quindi gli studi di fattibilità che sono stati presentati dalle varie aziende che hanno presentato il progetto, hanno anche fatto delle valutazioni alternative con o senza MEEP, per poi arrivare a questo definitivo, che sarebbe con sostituzione del MEEP. Mentre sono stati presentati anche all'inizio dei progetti che prevedevano di metterlo in successione.

AVVOCATO S. LOJACONO – A valle, in successione. Certo. Benissimo. Ecco, rimanendo sempre in quest'area e in questa tematica, in senso generale, abbiamo parlato più volte, si è sentito parlare più volte dell'urea e di quelli che vengono definiti carboni attivi, come di due tecniche destinate, previste, ipotizzate, con riferimento al tema dell'abbattimento delle diossine negli effluenti dell'impianto di sinterizzazione. Siccome conosciamo anche questa tematica dal punto di vista dell'applicazione che Ilva ha fatto in successione di entrambe queste tecniche, quella dell'urea e quella dei carboni attivi, vorrei che lei ci desse il suo contributo tecnico spiegando queste due tecniche anche facendo riferimento ai tempi della loro applicazione presso l'Ilva di Taranto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Cerco di essere abbastanza sintetico. Allora, partirei da un punto richiamando soltanto due aspetti: l'urea è una sostanza che tende a fare la soppressione della formazione delle diossine. I carboni attivi intervengono invece, una volta che queste ci sono, ad abatterle. MTD 2005, vado per flash.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. No, no, ma è proprio quello di cui abbiamo bisogno.

TESTE G. FRUTTUOSO – Nelle MTD del 2005 non si parla di urea, viene fatto l'accento ai carboni attivi, mettendo in evidenza nelle MTD le problematiche di esplosione e di altra natura legate ai carboni attivi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, potrebbe spiegare alla Corte per quale ragione c'è una problematica di esplosione?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, una ragione, perché i carboni attivi sono costituiti... Quando li chiamiamo attivi, si chiamano attivi perché sono delle particelle molto piccole, micronizzate, in modo da massimizzare la superficie per unità di massa, cioè molte particelle e siccome le diossine si adsorbono sulla superficie, maggiore è la superficie per unità di massa di carbone che io sto iniettando e maggiore è l'effetto di intrappolamento delle diossine. Detto questo c'è un tema, che il carbone attivo che per sua natura è carbonio e in determinate caratteristiche, all'interno di questi effluenti, che sono gassosi, costituiscono... Cioè, le miscele esplosive non sono costituite soltanto dai

gas, in generale noi siamo abituati a pensare che le miscele esplosive sono soltanto dei gas, l'idrogeno, oppure vapori di benzina, quello che è. In realtà le miscele esplosive sono date anche dalle polveri che abbiano particolari elementi di reattività e il carbone attivo rientra tra questi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo lo sto dicendo per la parte finale. Quindi, detto questo, a questo punto siamo nel 2005, abbiamo detto che nelle MTD non c'è l'urea, che è una tecnica primaria, però visto che comunque i carboni attivi hanno delle controindicazioni, ci si comincia a concentrare, non soltanto... anche in Italia ci si comincia a concentrare su questo, a vedere se ci sono delle tecniche per ridurre la formazione. Si cominciano a fare delle sperimentazioni in Europa e anche in Italia. Queste sperimentazioni che vanno a vedere... Anche perché poi parliamo di iniezione di urea e comunque un impianto non è che viene messo semplicemente manualmente, con delle pale, cioè ci sono poi degli impianti da fare. E c'è un altro aspetto, che comunque è l'urea, nel momento in cui si introducono sostanze nuove all'interno del processo, l'urea poi comporta che se da una parte è accreditata di poter ridurre e quindi di poter fare, di preservare la formazione delle diossine, dall'altra parte rilascia delle sostanze di tipo azotato, l'ammoniaca.

AVVOCATO S. LOJACONO – L'ammoniaca, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Quindi, a questo punto, ci troviamo di fronte a questo, che può avere degli effetti collaterali.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, ha detto degli effetti?

TESTE G. FRUTTUOSO – Degli effetti collaterali.

AVVOCATO S. LOJACONO – Collaterali.

TESTE G. FRUTTUOSO - Detto questo cosa significa? Che l'applicazione della tecnica va valutata in concreto, quanto questa tecnica riesce in concreto a raggiungere l'obiettivo. È accreditata la tecnica, però la misura in cui questa tecnica possa - nel caso specifico poi dell'applicazione che mi sta interessando - andare a vedere se questa riesce effettivamente oppure no a raggiungere questo obiettivo. In ragione di questo, dagli atti ho visto e da rapporti non soltanto diretti da Ilva, ma anche dell'ARPA Puglia, dell'ISPRA, che vengono fatte delle visite a diversi impianti. Peraltro io sono stato, ho ricevuto una visita a Trieste perché stavamo facendo la sperimentazione con l'urea sull'impianto di Trieste.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi sull'impianto di agglomerazione di Trieste?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sull'impianto di agglomerazione di Trieste.

AVVOCATO S. LOJACONO – Dove lei era consulente?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì e stavamo seguendo in quella fase proprio per vedere la possibilità del controllo, della formazione delle diossine tramite questa tecnica primaria dell'urea. Quindi è venuta anche una delegazione da Taranto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una che?

TESTE G. FRUTTUOSO – Una delegazione da Taranto dello stabilimento, ricordo che sono venuti a vedere quell'impianto. Vado subito alla fine, alla fine di quel passaggio, cioè devo dire che a Trieste si è riusciti a raggiungere l'obiettivo, quello del raggiungimento del limite, che era di 400 picogrammi indice di tossicità equivalente, con l'adozione di questa tecnica, che è quella dell'urea. Quindi l'urea, in quel caso insieme a quello che era il sistema di abbattimento successivo, che è un elettrofiltro a secco, più un elettrofiltro a umido, si è raggiunto questo obiettivo riuscendo con l'urea a contenere la produzione della formazione delle diossine.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, scusi, a Trieste c'era il filtro a secco seguito da un filtro ad umido e poi la tecnica dell'urea?

TESTE G. FRUTTUOSO – È la tecnica a monte, ovviamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – A monte, ovviamente. Processes integrated, cioè primaria, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo per dire che comunque quella tecnica esisteva, cioè si comincia, però è come dire che l'efficacia di quella tecnica andava provata in campo. Questo partendo dalla considerazione che una delle differenze fondamentali tra quello che era... che è l'impianto di agglomerazione di Trieste e quello di Taranto sono le dimensioni in particolare dello spessore. Questo l'avevo già detto. Ecco perché, a questo punto...

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, le dimensioni dello spessore del letto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Lo spessore del letto è uno dei parametri determinanti dalla possibilità dell'efficacia dell'urea a poter contenere la riduzione, quindi prevenire la formazione delle diossine, in modo tale poi da poter rimanere entro quei limiti che ci si prefiggeva, in quel caso stiamo parlando di 400 picogrammi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, scusi, per fare un piccolo riassunto su quest'ultimo punto da Avvocato. Se ho capito bene, a fronte di una tecnica che in senso teorico, generale...

TESTE G. FRUTTUOSO – Esiste.

AVVOCATO S. LOJACONO – ...esiste per quello scopo, lei mi pare ci stia spiegando che poi dipende, nell'applicazione in concreto, dalle condizioni e dalle caratteristiche dei diversi impianti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi a Trieste - lei dice - questa cosa si è rivelata nel tempo, ovviamente con tutto quello che è servito a Trieste, alla fine efficace.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, ma non era... Cioè, è per dire che c'è un percorso, attraverso il quale si è visto quello che veniva fatto a Trieste in parallelo. Si comincia a fare la sperimentazione anche a Taranto, quindi viene realizzato l'impianto, viene fatta l'iniezione e vengono ottenuti dei risultati. Questo è il tema. Quindi, esiste la tecnica in questo caso. Ecco, un piccolo passaggio. Ho detto che nelle MTD la tecnica di soppressione delle diossine non era contemplata, c'era soltanto indicato quello dei carboni attivi con quelle cautele che avevo accennato prima. Quindi nel BREF e le BAT Conclusions la riportano ora questa tecnica, quella della soppressione tramite... non chiama urea, li chiama sostanze che precludono... Non la chiama direttamente, ma la porta...

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi noi nel BREF non troviamo la parola urea, ma troviamo una cosa assimilabile?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. A questo punto, il tema qual è? Che a Taranto l'applicazione di questa tecnica ha portato sì a poter vedere dei risultati significativi, ma non tali da consentire di andare al di sotto di quei limiti che ci si era prefissi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, volevo prefissare anche alcuni elementi di fatto che ci sono utili per ricostruire. A me sembrava che lei mi avesse fatto vedere o comunque che lei avesse rintracciato documenti che attestavano che più o meno erano stati fatti quasi un anno di prove.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ricordo che nell'anno 2008, sostanzialmente a Taranto, sono stati fatti... C'è documentazione, per cui possiamo vedere.

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente, c'è una documentazione e c'è anche un rapporto che è stato pubblicato dall'ISPRA, è un rapporto intermedio sulle attività, che fa una ricognizione di tutte quelle attività che erano state fatte, però diciamo che questo viene fatto nel 2009, il rapporto dell'ISPRA.

AVVOCATO S. LOJACONO – Però dà conto di queste prove precedenti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Dà conto di una serie di prove precedenti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei, scusi, può dire che cosa sta proiettando?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, perché ora per riuscire a far vedere che è un lavoro che si ottiene via via per approssimazioni successive, non c'è altro modo che quello dello sperimentare. Io qui stavo ora proiettando un articolo, che è un articolo dei tecnici dell'ARPA, sono tutti dell'ARPA e anche di Assennato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, Esposito, Assennato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esposito. Ma questo per andare a vedere poi... Eccolo qui, allargò un attimo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, stiamo allargando questa figura.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Dove si dà atto, quindi a parità di assetto per quanto riguarda la presenza degli elettrofiltri più il MEEP, si parte da dei dati che erano – li vediamo qui - nell'ordine di... sono dei dati rilevati di diossine...

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, per capirci, i puntini blu sono le concentrazioni di diossina nell'effluente, il livello di concentrazione?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, espresse in picogrammi in indice di tossicità equivalente su normal metro cubo. In questo articolo, che poi riporta di fatto tutta la campagna di misure, le attività che erano state fatte in quel periodo, si vede che c'è il periodo precedente all'applicazione dell'urea, dove vediamo che sono dei dati che si collocano nell'ordine decisamente superiore a 1000. Quindi significa 1000 picogrammi, che significa un nanogrammo dal nanogrammo in su. haQuindi, questo era il concetto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, scusi, siccome poi il processo è fatto ovviamente anche di questi aspetti, questi che lei dice prima dell'applicazione della tecnica dell'urea si collocano a 1000, cioè a un nanogrammo, la domanda la pongo perché la Corte d'Assise lo sappia bene, stiamo ampiamente sotto i limiti vigenti in quel momento, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. No, per dire, quindi volevo chiarire questo, questa tecnica dell'urea si colloca in un momento in cui i limiti erano comunque rispettati ampiamente, diciamo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Erano rispettati, come la stessa ARPA poi riconosceva in propri documenti, perché il limite che in quel momento esisteva era il limite previsto dal DM 12 luglio 1990, che poi ha trovato conferma anche nel 152 del 2006, cioè trasferito là dentro. Quindi era il DM 12 luglio 1990, poi l'abbiamo trovato nello specifico allegato del 152 ed era riferito come l'equivalente, diciamo era 001, quindi stiamo parlando di microgrammi non in indice di tossicità equivalente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bisognava trasformarlo.

TESTE G. FRUTTUOSO - Cioè, c'era un limite direttamente dato in tal quale. Questo era il limite di legge specifico che veniva conferito, che era stato fissato. Questo lo stavo portando questo grafico, lo volevo mostrare non tanto e non solo per i dati che sono qui indicati, ci saranno altri evidentemente che probabilmente l'hanno valutato, ma era per dare un'altra informazione. Cioè, durante questo periodo con l'urea ci si rende conto che l'obiettivo che veniva posto non era raggiungibile.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quando parliamo di obiettivo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Eccolo qui, qua giù noi abbiamo i 400 picogrammi, non era alla portata in maniera stabile durante questo periodo soltanto con l'urea.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì, questo mi sembra chiarissimo da questo disegno. Cioè, banalizzando, questo grafico - le chiedo una conferma – dà conto di una capacità di miglioramento da parte dell'applicazione di questa tecnica, ma una non completa adeguatezza per raggiungere quell'obiettivo che ci si prefissava.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, questo è il caso tipico dove una tecnica complessa come questa, specialmente una tecnica che coinvolge la parte di processo, attraverso tutta una fase... pur applicandola, cercando di fare il touring, cercando di fare adattare i parametri in modo da raggiungere gli obiettivi, i risultati migliori, non riesce a questo punto a raggiungere l'obiettivo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, scusi, perché sennò poi mi perdo io, andiamo troppo avanti e perdiamo l'urea passando ai carboni attivi. Quando prima ha detto che per applicare questa tecnica non è sufficiente versare o collocare questa sostanza sul letto dell'agglomerazione, ma servono degli apprestamenti, perché a me in questo processo serve anche un po' definire i tempi, la tempistica con cui vengono fatte le cose, perché poi è giusto che ognuno la possa valutare. Questi apprestamenti di che tipo sono: sono attrezzature, edifici, piccole costruzioni? Se potesse solo spiegare alla Corte che cosa serve dal punto di vista strutturale o di attrezzature per fare questa...

TESTE G. FRUTTUOSO – In questo caso, al di là di quella che era la parte impiantistica e di distribuzione dei materiali, c'erano dei serbatoi, quindi ci sono dei contenitori che dal punto di vista civile avevano anche bisogno di concessioni edilizie.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi servivano anche concessioni edilizie.

TESTE G. FRUTTUOSO – Concessioni edilizie. Quindi, anche all'interno di quelli che sono i verbali che durante questi periodi noi troviamo fatti anche dall'ARPA, si trova riscontro che intanto stanno andando avanti all'inizio, ma noi parliamo già nella parte del 2008, perché il discorso delle concessioni edilizie per la realizzazione dell'attrezzatura precede la realizzazione. Quindi stiamo parlando del 2008.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, diciamo, se io comincio ad applicare la tecnica all'inizio del 2009, queste concessioni ovviamente le deve avere chieste prima, ottenute nel 2008 e poi costruite le cose che servono?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Detto questo, che mi sembrava utile per tutti, mi scusi se l'ho interrotta. Quindi eravamo arrivati al punto dove – la racconto un po' come se fosse una storia - si capisce che quella tecnica in cui si sperava per poter raggiungere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo grafico quindi da dove proviene, ha detto dell'ARPA?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo sì, è un articolo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'articolo di Esposito.

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi noi lo allegheremo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Del Giornale Italiano dell'igiene ambientale e occupazionale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi un articolo scientifico?

TESTE G. FRUTTUOSO – È un articolo scientifico, ma l'ho preso soltanto perché in questo articolo poi riportano i dati dei rilievi che hanno fatto a Taranto, è su Taranto questo qui.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Rilievi fatti dall'ARPA?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sono dei funzionari.

TESTE G. FRUTTUOSO – Rilievi che erano stati fatti in quel periodo, proprio nelle campagne che sono state eseguite, perché in quel momento c'era una forte interazione tra gli enti e Ilva che stava mettendo a punto la scelta della soluzione tecnica e l'applicazione della soluzione tecnica per l'abbattimento delle diossine.

AVVOCATO S. LOJACONO – Possiamo far vedere, scusi Ingegnere, visto che è interessante, all'inizio dell'articolo chi sono gli autori? Siccome li abbiamo anche sentiti come testimoni in questo processo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Eccoli qui. Sono Vittorio Esposito, Annamaria Maffei, Salvatore Ficocelli, Maria Spartera, Roberto Giua.

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo, già ci sono tre testimoni di questo processo.

TESTE G. FRUTTUOSO – E Giorgio Assennato.

AVVOCATO S. LOJACONO – E Giorgio Assennato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, volevo chiarire, perché ho sempre cercato, anche ieri, i dati che ho presi li ho presi per esempio dal sito del Ministero, quindi ho preferito andare a prendere e in questo caso erano dati che venivano comunque dall'ARPA.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, noi abbiamo sempre cercato di utilizzare, direi sempre, dati pubblici ovviamente.

TESTE G. FRUTTUOSO - Però, in questo caso, al di là del valore del dato, il fatto che mi sembrava in questa sede di mettere in evidenza, al di là dei valori, era la variazione dal punto di vista anche qualitativo, andare a vedere le diverse fasi in cui si è avuta questa parte di sperimentazione con l'urea e la successiva fase, che qui viene indicata come carbon injection.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, scusi, allora adesso apriamo un capitolo diverso.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi abbiamo parlato dell'urea, di questo tentativo, prima le sperimentazioni, poi l'applicazione, mi pare che abbiamo detto tutto quello che serviva, a questo punto lei dice che ci si avvede che questa tecnica non consente, immagino nelle condizioni, tenuto conto delle caratteristiche di Taranto, della sinterizzazione di Taranto, di raggiungere il valore obiettivo. Quindi, mi pare di capire, ma ce lo hanno già testimoniato, si introduce una tecnica diversa. Ecco, se ci può spiegare, adesso prosegue pure lei.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. È questa, viene indicata quella dell'iniezione dei carboni attivi e abbiamo anche descritto l'impianto, eccetera. C'è da dire che più che carboni attivi, in questo caso è lignite. Nel senso, proprio per evitare che ci sia un qualcosa con problematiche di esplosività, sono... Però anche questo mostra la necessità di dover di volta in volta poi tarare quelle che sono le applicazioni al caso specifico. Ed arriviamo poi a quello che era l'assetto finale, che è l'assetto attuale, però una questione...

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi eh perché a me serve anche, so che la disturbo nella sua esposizione, ma serve a me. Se riusciamo ad aumentare un po' l'immagine, se possiamo fissare sull'asse delle ascisse, il primo momento in cui si scende sotto la linea rossa di quel valore obiettivo. Non so se si riesce a vedere.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Qua vediamo il 14 novembre del 2011, però mi faccia vedere, perché ci sono i dati.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, certo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Eccolo qui, okay. In realtà sì, questo è il primo dato, il 14 novembre del 2011, dove si scende, perché ora questa scala... Andiamo a vedere, sono milligrammi su normal metro cubo. No, chiedo scusa, perché... No, perché questi sono sulla destra, ho preso ora questa tabellina, che parla del 152/2006, sono in tal quale. In realtà poi, invece, i valori in indice di tossicità equivalente è in picogrammi, ricordiamoci che l'obiettivo erano i 400 picogrammi, allora andandolo a guardare qui siamo a 196.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – In modo da avere la parte numerica, sono 196, 191, 132, 89. Poi sappiamo che i 400 erano diventati 300 nel riesame, nell'AIA riesaminata e poi diciamo che c'è stato il discorso dei 200 picogrammi dopo l'adeguamento, cioè abbiamo le misure successive. Ad ogni modo, diciamo che il 400 picogrammi viene in corrispondenza di questo campionamento.

AVVOCATO S. LOJACONO - Di questo 14 novembre.

TESTE G. FRUTTUOSO – Del campionamento del 14 novembre 2011.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo con che sistema?

AVVOCATO S. LOJACONO – Coi carboni attivi.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, questi sono i campionamenti...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Con il carbone.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, per quanto riguarda le diossine, non c'è un sistema di monitoraggio in continuo, nel senso non esiste un sistema che supplisca la parte di laboratorio. Nel senso che il campione deve essere prelevato e portato in laboratorio. Quello che c'è in continuo è il campionamento. Cioè, anziché il campione farlo esclusivamente durante quelle otto ore, che sono di campionamento, quindi prelevare il campione soltanto durante un periodo finito e queste erano le metodiche che esistevano a quell'epoca, poi sono venute fuori delle metodiche che consentono il campione di riprenderlo in un tempo più lungo. Però, una volta preso, il campione deve essere sempre portato in laboratorio, cioè non c'è una restituzione di un valore in continuo. Quindi non esiste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Io chiedevo però se questo risultato si ottiene con l'urea.

TESTE G. FRUTTUOSO – Scusi?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo risultato con che sistema si ottiene?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ecco, andando a vedere qua giù – e questo è un passaggio importante – lo si ottiene con i carboni e qui c'è il passaggio ulteriore, che leggiamo “non più urea”. Perché qui il ragionamento è che siccome l'iniezione dell'urea portava con sé – chiamiamoli così – gli effetti collaterali, una volta che è declinata la possibilità di utilizzarla l'urea, il risultato lo si ottiene tutto con i carboni. Poi abbiamo detto che è lignite, però in gergo sono carboni attivi. Quindi non si usa più l'urea, perché l'urea mi avrebbe comunque comportato – questa è la valutazione – vantaggi e svantaggi, non riusciva a risolvermi il problema, mi introduceva comunque dei problemi collaterali. A questo punto con i carboni attivi si risolve senza più l'urea.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché a Trieste invece l'urea ha dato buoni risultati?

TESTE G. FRUTTUOSO – Per le ragioni che le dicevo. Mentre qui a Taranto il letto, abbiamo visto... Quando parliamo del letto, sono questi grandi carrelli, con uno spessore che è superiore a 50 centimetri e all'interno di questo materiale deve essere messa l'urea affinché nello spessore l'urea riesca ad avere quell'effetto per poter... E questo è, c'è uno spessore (di fatto sto già dando una risposta), una larghezza, uno spessore. Il letto di Trieste è molto piccolino, dal punto di vista dello spessore sono meno di 20 centimetri.

AVVOCATO S. LOJACONO – Meno della metà.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, tutta la dinamica, tutta la cinetica anche chimica è completamente diversa. Per cui non è che qui non c'era un effetto, perché l'effetto si è visto anche a Taranto, non nella misura che si è potuta avere dall'altra parte. Tant'è che

dall'altra parte è potuta essere la misura risolutiva, in questo caso invece no. Però all'inizio non c'era una letteratura che dicesse sì in un senso, piuttosto che in un altro. Cioè, c'è proprio necessità operativamente di andare a vedere di poterli...

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, se ho capito bene, di applicarla per vedere se ottiene il risultato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi non c'era una letteratura che diceva: in un letto di 60 centimetri non funziona, mentre in uno di 20 sì. Ecco, bisognava sperimentarla, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Dichiamo che questa è una esperienza che chi verrà dopo se lo troverà come esperienza.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. Adesso questo articolo – per esempio del Dottore Esposito ed altri - dà conto del fatto che in un letto come quello dell'Ilva i risultati sono stati questi, questo è il tema.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Infatti è diventato un articolo scientifico.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Noi - quindi - il 14 di novembre del 2011 siamo sotto questo valore che, lo ripeto per la milionesima volta, era un valore obiettivo, da raggiungere, non di legge.

TESTE G. FRUTTUOSO – Che poi viene mantenuto... Che poi qui ci sono delle successive anche... Va be', è un altro articolo, cioè ha continuato a produrre articoli l'ARPA su questa attività. Giustamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Giustamente. Siccome abbiamo parlato di agglomerato, giusto così per omogeneità di tema, anche di letto, di agglomerazione, vorrei chiedere la cortesia, siccome in occasione di quella visita che abbiamo fatto difensori e consulenti, tra cui c'era anche l'Ingegnere Fruttuoso allo stabilimento, abbiamo dedicato un po' di immagini all'agglomerato, vorrei che facesse vedere alla Corte, sono mi pare poche fotografie e un filmato, che poi saranno allegati ovviamente alla relazione. Possiamo vedere il file, aprire il file che è denominato 0174. Magari, prima lo facciamo vedere e poi lei ci spiegherà.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora riparto dall'inizio, tanto sono pochi secondi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sono pochi secondi. Questo è l'Ingegnere Capogrosso, quindi vediamo anche che siamo effettivamente noi in quell'occasione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, qui siamo nel novembre del 2017, quando abbiamo effettuato la visita.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, fermiamo l'immagine. Quando lei parlava dello spessore del letto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Quindi, quello che possiamo vedere qui, al di là della... Vediamo se mi fermo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco qua.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi questi sono tutta una serie di... Quelli che sto indicando con la freccina sono i carrellini, che con il materiale che è caricato sopra, dentro, sono una sorta di cassette in realtà e si spostano venendo verso di noi. Nella parte iniziale c'è un fornello che innesca la reazione per la combustione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Dove c'è quella luce si accende l'agglomerato, il materiale.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Una cosa importante è: questi che noi stiamo vedendo come carrelli, hanno l'aspirazione dalla parte del basso. Cioè, ne avevamo parlato che era dal basso, ci sono tutta una serie...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – (*Intervento fuori microfono*).

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, Ingegnere, giusto per fissare una cosa. Questa parte di impianto, questo è l'inizio della parte di impianto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Si vede abbastanza dall'immagine, ma la possiamo definire una zona confinata?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, è all'interno di capannone.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, se lo vediamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Così la Corte... Quindi c'è un tetto sopra.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – È all'interno di un capannone, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, corretto. E qui c'è la contezza della larghezza, che è più di un metro di quello che il letto e lo spessore di cui stavo parlando.

AVVOCATO S. LOJACONO – Di cui abbiamo parlato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Vediamo adesso la fotografia, credo sia la fotografia 0188.

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche questo è un video. Ecco, la logica di questo video è sempre per dar conto che tutta la zona è una zona confinata. Ecco, quindi le chiedo: è stato fatto a posta a 360 gradi, cioè è stata messa la telecamera in un punto e poi girata a 360 gradi per far vedere che tutta questa zona di cui parliamo, ne abbiamo parlato

diverse volte, è confinata.

TESTE G. FRUTTUOSO – L'unica cosa, magari, chiedo scusa Avvocato, da capire è che qui ci sono dei nastri, alcuni dei nastri che sono con delle bavette laterali e che sono all'interno di questa zona. Questi sono nastri ritenuti non chiusi, secondo il concetto ultimo, quello della prescrizione, dove la prescrizione dice "chiusi sui quattro lati", questi erano nastri che erano non chiusi su quattro lati, ma che stavano all'interno ovviamente di queste strutture.

AVVOCATO S. LOJACONO – All'interno del capannone.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, quando spesso si sente parlare di nastri aperti, questi sono nastri aperti, ma in una zona chiusa. Okay. Scusi, in questa zona erano comunque... Siccome lei ci ha parlato diverse volte di... Aspetti, forse vediamo delle altre foto. La 0190 vediamo. Scusi, eh, se riusciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – La 190. Va be', questo era un nastro.

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche questa a 360 gradi. Okay. Vediamo la 0192 e poi vediamo l'ultimo. Qui siamo sempre in zona agglomerato, giusto? È il capannone dell'agglomerato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, questi che si vedono sono dei nastri, fanno parte di quei nastri che hanno quel tipo di protezione, che non è quella che viene considerata...

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso?

TESTE G. FRUTTUOSO – Perché non lo è, adesso ovviamente è chiusa sui quattro lati. Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Adesso, l'ultimo video che vorrei mostrare. Noi abbiamo sentito parlare in questo processo, in occasioni particolari, faccio riferimento per esempio a quando è stata descritta una ispezione che è stata compiuta – mi pare, se non ricordo male - nel febbraio del 2010, presso questi luoghi, proprio l'agglomerato, si è sentito parlare e il testimone ha proprio riferito il termine, ha descritto alcuni luoghi come dei cunicoli. Allora, la domanda è se la zona agglomerato prevede la presenza di questi cunicoli e se noi, proprio perché ne avevamo l'utilità, abbiamo ripreso questa tipologia di situazione, cioè i cunicoli che si trovano nell'agglomerato e se li può mostrare nel video 0198.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Questo è l'Avvocato... L'Avvocato Urso, esattamente. Scusi, può fermare l'immagine?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Le chiedo, la domanda è se quello che vediamo alla fine di questo video è quello che viene definito in quell'area il cunicolo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente, sì. È questo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo per dare un'idea come è posto rispetto all'uscita il cunicolo, rispetto al piano.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Ecco, possiamo cambiare. Non l'abbiamo più messa la fotografia, quella del saccone, dell'insaccamento? Scusi, mi sono dimenticato un'immagine.

TESTE G. FRUTTUOSO – La 200.

AVVOCATO S. LOJACONO – C'era un video mi pare.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco. Dovrebbe farmi la cortesia di dire il nome del file.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo è il 200.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi il video 200.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Se ci può dire che cosa raffigura.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa è la zona di “insacconamento” delle polveri.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, quando noi nel processo sentiamo parlare “dell'insacconamento” in the bags delle polveri di abbattimento degli elettrofiltri, è la situazione che stiamo vedendo in questo video 200, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Può rifarlo vedere dall'inizio, scusi? Che così vediamo proprio. Ecco qua, via. Okay. Perfetto. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo sempre in occasione del sopralluogo che avete effettuato nel 2017?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Su autorizzazione della Corte.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, esattamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, appunto.

TESTE G. FRUTTUOSO – 23 novembre.

AVVOCATO S. LOJACONO – 23 novembre, sì. Adesso, siccome abbiamo parlato più volte del tema filtri a tessuto e filtri a manica, con riferimento in particolare a quell'appendice A dei custodi giudiziari. Anche qui io ho interesse a fare una sorta di definitiva chiarezza, anche dal punto di vista delle immagini, di questa tipologia di impianti per poter dar ben conto alla Corte d'Assise, tutte le volte che abbiamo parlato di un determinato punto di emissione, di un determinato filtro, discutendo filtro a tessuto o filtro a manica, ormai abbiamo capito com'è questa questione, io ho preparato delle fotografie. Lei

probabilmente ha, le ho dato anche i files, se li ha, così magari contemporaneamente... Sennò usiamo solo le fotografie, è che i files ci consentono anche di far partecipare di più. La cartella si chiamava "punti di emissione". "Foto punti di emissione", era la cartella, mi pare.

TESTE G. FRUTTUOSO – Mi deve dare due minuti, sennò non riesco.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, certo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Ce l'ha, l'ha trovata? Se potesse trovare il file relativo al punto di emissione E116, che è in AFO 5.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

(L'Avvocato Lojacono mostra alla Corte le foto in questione)

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, sostanzialmente noi produrremo le fotografie, perché poi alla fine è più comodo, abbiamo fatto per ogni punto tre foto e sono: una il cartello che identifica il punto; la seconda è il camino e la terza, già si vede qua, è quella che fa vedere il filtro. Magari lei se può far vedere per questo 116 qual è il filtro. In pratica le chiedo se è quell'edificio che vediamo in primo piano, sostanzialmente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi tutto quell'edificio, nella dimensione in cui lo vediamo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, per ognuna di queste, io farò... Non sono tanti, ma lo devo fare ordinatamente. Questo primo punto che vediamo è il punto di emissione 116, lo facciamo vedere, su AFO 5.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo, adesso torniamo per cortesia, io l'ho indicato con la lettera A nelle fotografie che verranno prodotte. La domanda che le faccio è se lei questo impianto lo ha anche visto nel corso del nostro sopralluogo e se dal punto di vista tecnico, innanzitutto è visibile dall'esterno, quindi è visibile e secondo se un tecnico, per le caratteristiche che presenta, è in grado di apprezzare che si tratta di un filtro a maniche.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, confermo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le farò le stesse domande per tutti?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì. Diciamo che confermo che questo 116, queste foto identificano un camino e poi identificano un filtro a maniche.

AVVOCATO S. LOJACONO – E che, dal punto di vista tecnico, è di immediata evidenza per

un tecnico che si tratta di filtro a maniche?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, adesso lo stesso lavoro lo facciamo con AFO 1, punto di emissione E111, campo di colata. E111, se riusciamo a far vedere sul video il filtro quantomeno, se riusciamo a trovarlo, quell'enorme edificio.

TESTE G. FRUTTUOSO – Eccolo qui.

AVVOCATO S. LOJACONO – Eccolo qua.

TESTE G. FRUTTUOSO - Non so se è quello della foto stampata.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, o questa o quella dopo. Qui stiamo parlando, Ingegnere, con riferimento al filtro, di un qualcosa che ha un'altezza all'intorno di 15 metri, una cosa così?

TESTE G. FRUTTUOSO – Come struttura sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Alle domande che le ho fatto prima risponde positivamente?

TESTE G. FRUTTUOSO – Rispondo positivamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – A tutte le domande?

TESTE G. FRUTTUOSO – È un filtro a maniche con diversi settori, ciascuna di queste tramogge identifica verticalmente un gruppo, un settore di maniche.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene, passiamo a quello che sarà il documento C. Qui siamo in AFO 2, punto di emissione, cioè il camino è l'E112 asservito da questo filtro. Adesso lo guardiamo direttamente sul file.

TESTE G. FRUTTUOSO – Anche in questo caso.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, questo è proprio un palazzo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso cosa stiamo vedendo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo è il filtro a maniche che afferisce al punto di emissione E 112.

AVVOCATO S. LOJACONO - Emissione. Adesso il documento D. Siamo su AFO 4, campo di colata, punto di emissione E 114.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Se può mostrare alla Corte il filtro. La domanda è se il filtro è quell'edificio che vediamo a destra del camino.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Sì, lo chiamiamo edificio, in realtà...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, io lo chiamo edificio, quella costruzione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Parliamo sempre di 15/20 metri di costruzione, sostanzialmente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – E anche qui se le sue caratteristiche sono quelle...

TESTE G. FRUTTUOSO – Le caratteristiche sono tali, anche in questo caso è un filtro a maniche.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene. Poi abbiamo il documento E, AFO 5, punto di emissione E115.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – La domanda è se anche qui è raffigurato il filtro, se le sue caratteristiche sono del filtro a maniche e se è visibile dall'esterno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Qui dove siamo, campo...

AVVOCATO S. LOJACONO – Qui siamo AFO 5, E115.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma cosa è servito?

TESTE G. FRUTTUOSO – È il campo di colata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non era il 111?

AVVOCATO S. LOJACONO – Il?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, no. Un attimo che lo riapro.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ho sbagliato io?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, no, è 115. È il campo di colata sud.

AVVOCATO S. LOJACONO – Campo di colata sud, per la precisione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi l'AFO 5 ha campo di colata nord e sud?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Okay.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi questo è l'AFO 5 sud.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto, lo facciamo vedere.

TESTE G. FRUTTUOSO – Aspetti, che... Eccolo qui.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. La domanda è sempre la stessa, è visibile dall'esterno, ha tutte le caratteristiche del filtro a maniche?

TESTE G. FRUTTUOSO – È visibile dall'esterno e ha tutte le caratteristiche del filtro a maniche.
Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Possiamo passare un successivo.

TESTE G. FRUTTUOSO – L'altro dell'AFO 5 era il 116, che è il nord.

P.M. M. BUCCOLIERO – 116 o 111?

TESTE G. FRUTTUOSO – 116, il nord.

AVVOCATO S. LOJACONO – Vede il cartello?

TESTE G. FRUTTUOSO – E116, è il campo di colata nord ed E115 è campo di colata sud, il 111 è dell'AFO 1.

AVVOCATO S. LOJACONO – Così facciamo correggere gli appunti al Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Okay.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, eravamo arrivati al documento F, siamo in AFO 4, per la precisione al servizio della stock house dell'AFO 4, il punto di emissione è l'E109. Chiedo la cortesia di far vedere il cartello, così siamo tutti sicuri di quello che stiamo dicendo e poi il filtro a manica, che noi abbiamo fotografato. Qui c'è scritto che il camino, sono 30 metri.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi così ci possiamo anche rendere conto di quanto è grande il filtro a manica. Quindi si vede il filtro a manica, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – È questo il filtro a manica, è quello che sto facendo vedere ora.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Lei risponde positivamente a tutte le domande solite.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Ed è un filtro a maniche che dalla configurazione, dalla conformazione è riconoscibile come tale.

AVVOCATO S. LOJACONO – Passiamo adesso al documento G, che è relativo al punto di emissione E108, stock house dell'AFO 5. Quindi AFO 5, stock house, punto di emissione. Sì, questo è scritto direttamente, è così.

TESTE G. FRUTTUOSO – Io ne ho varie, ora non so quale ha stampato, però si vedono.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, è questa che ho stampato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Okay, va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi si vede in questa foto il camino, è quella costruzione, come la vogliamo definire.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, questo è il camino e quelli che poi noi vediamo qua dentro sono gli ingressi dai ventilatori, sono i ventilatori che...

AVVOCATO S. LOJACONO – Che spingono.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Aspirano.

AVVOCATO S. LOJACONO – Aspirano, scusi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Il filtro è in leggera depressione, non in pressione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Anche questo è visibile dall'esterno.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi se uno cammina, va vedere gli impianti, si vede l'immagine che stiamo guardando adesso. Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – È corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene e questo era il G. Siamo arrivati in fondo. Adesso andiamo al Camino 108 bis. Dovrebbe esserci una foto, la prima, dove c'è l'indicazione del camino.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Comunque, sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Okay.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, sì, è quel cartello bianco, non si vede benissimo, comunque c'è scritto 108 bis. Se possiamo andare sulla fotografia, eccolo qua, perfetto. Se questa fotografia, che poi abbiamo stampato, riproduce il filtro a maniche.

TESTE G. FRUTTUOSO – Un filtro a maniche, certo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove siamo qui, invece?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa è stock house dell'AFO 5.

P.M. M. BUCCOLIERO – AFO 5?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Come l'altro?

TESTE G. FRUTTUOSO – Come l'altro, esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, perché si ricorda – Pubblico Ministero – che c'era 108 e 108 bis.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. L'ultima, è il documento I, siamo in area cokeria, quindi cambiamo area, fase di provenienza è la vagliatura e trasporto fossile PCI, punto di emissione AIA è l'E165, facciamo vedere. Ecco il cartello e poi se cortesemente può mostrare alla Corte il filtro e dirmi se è il filtro che asserva questo punto di emissione e se ha tutte le caratteristiche del filtro a manica.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, confermo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso chiedo scusa un secondo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prima di andare avanti, queste foto le ha effettuate lei?

TESTE G. FRUTTUOSO – Mi sono state fornite da parte del...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, sono state fornite.

AVVOCATO S. LOJACONO – Queste foto le ho date io.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma sono sempre nell'occasione del sopralluogo del 2017?

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì. Anche i video li ho fatti io. Abbiamo detto che non ero un operatore molto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta, Ingegnere, quali sono le caratteristiche che la conducono ad affermare che si tratta di un filtro a maniche?

AVVOCATO S. LOJACONO – Facciamone vedere uno, così la Presidente capisce.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cercavo di prenderne uno, vediamo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Visto che abbiamo le immagini.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora.

AVVOCATO S. LOJACONO – Eccolo qua.

TESTE G. FRUTTUOSO – Intanto quali sono le considerazioni tecniche: c'è un camino, vedo una struttura e da questa struttura vedo che partono dei collettori che vanno al camino. Quindi deve essere un filtro, prima considerazione. Nel momento in cui c'è un elettrofiltro, l'elettrofiltro deve avere dell'impiantistica elettrica, che sta sulla parte esterna. Ve la feci vedere in delle immagini sull'ESP, perché devono esserci degli elementi che portano l'energia per quanto riguarda gli elettrodi e così via.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché è un elettrofiltro?

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi, in questo caso io non li vedo. Ma c'è un aspetto anche importante: tutti questi filtri, laddove non sono elettrofiltri, quindi passiamo all'altra tipologia, perché non è che ne trovo infinite, o potrebbe essere un elettrofiltro, oppure un filtro a maniche. I filtri a maniche sono caratterizzati dal fatto che nella parte superiore c'è questa sorta di capannone che c'è, perché era quel piano dove - non so se ve l'avevo rappresentato - ci sono gli sportelloni che vengono tolti e io accedo alla zona delle maniche. Perché le maniche... Come lo dobbiamo vedere qui? Qui c'è un soffitto, tutto che va non nella versione verso dentro rispetto all'immagine, qua giù c'è invece il pavimento, le maniche, ce lo dobbiamo immaginare con tanti buchi il soffitto e il pavimento e le maniche che sono sottese tra il soffitto e il pavimento. Qua dentro sono le tramogge, all'interno delle quali quando le maniche vengono scosse, perché vengono scosse con l'aria compressa in modo tale da rilasciare le polveri, si raccolgono le polveri e queste polveri poi vanno su questo che era il Redler, quindi da tutte queste tramogge, in corrispondenza di questo ci sono i Redler e poi vanno a raccogliere o da una parte o dall'altra, dipende dove c'è la raccolta. Nel momento in cui si devono fare gli interventi di manutenzione su questi filtri, nella parte del tetto c'è una zona superiore alle maniche, dove si vedono soltanto i buchi. Cioè, io vedrei soltanto i buchi da cui si dipartono sia quella sorta di telaini che riportavano le maniche e sia le maniche. Allora, dall'alto c'è un coperchio, viene tolto il coperchio e viene tolto a pezzi, questo dà la possibilità nei vari settori di sezionare ciascun settore, tolgo quel coperchio, in modo tale eventualmente di andare a sostituire le maniche, quindi estraggo quella sorta di cestellino per fare le maniche e così via. Quindi c'è questa zona superiore. Quindi sono – come dire – delle configurazioni abbastanza tipiche.

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo tipiche del filtro a manica.

TESTE G. FRUTTUOSO – Tipiche del filtro a manica, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi sono tipiche del filtro a manica da un lato e poi, come ha detto prima, se fosse un elettrofiltro, invece, ci sarebbe tutta quella attrezzatura elettrica che non c'è.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È esterna.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ci sarebbe tutta la parte, perché l'elettrofiltro ha bisogno di arrivare l'alimentazione, avrei visto arrivare dei collegamenti elettrici e così via. Qui non...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. La domanda finale, ovviamente per completare e anche dare un senso a questa attività che ho svolto, questi sono tutti filtri che nell'appendice A, lo abbiamo già ricordato ma mi serve per il verbale, per chiudere il mio tema, il custode giudiziario ha detto "i filtri a tessuto vanno cambiati con i filtri a manica". È giusto, è così? È un dato documentale questo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Non ricordo ora se ciascuno di questi, nel senso che li abbiamo via via visti, però questi sono questi filtri di cui sto parlando.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Io chiedo di acquisire questi documenti da A a D, che ho messo in una cartellina, che si intitola "foto filtri a manica".

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ci sono osservazioni delle altre parti, acquisiamo questa documentazione fotografica che abbiamo comunque già avuto modo di visionare dal video. Prego, Avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, Presidente, adesso io comincio un argomento completamente diverso, che attiene al tema delle verifiche che il custode giudiziario, o meglio che è stato chiesto al custode giudiziario di effettuare con riferimento al compimento di interventi che erano stati indicati a bilancio dall'Ilva in un certo periodo storico. Posso chiedere solo cinque minuti per riordinare le carte?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, facciamo cinque minuti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie.

Il processo viene sospeso alle ore 15:52 e riprende alle ore 16:07.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo proseguire, prego Avvocato Lojacono.

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. Chiedo scusa, uso bisogno il computer perché andando avanti e indietro dovrei portare troppe carte. Ecco, Ingegnere, ce la fa? Sì. Va bene. Allora, avevo anticipato che il tema sarà quello dell'incarico che era stato assegnato – se non ricordo male – nel 2016 al custode giudiziario, dalla Guardia di Finanza. Una richiesta, più che un incarico. In questo caso era uno solo dei custodi giudiziari, mentre l'appendice A era firmata da tutti e tre, questa è un'attività svolta in esclusiva, quantomeno è firmato il documento soltanto da uno dei custodi giudiziari, che ne ha riferito nel corso del processo su domande del Pubblico Ministero, se mal non ricordo, anzi lo devo ricordare, perché... Ecco, non ricordavo male, era all'udienza del 22

ottobre del 2018, occupa una buona parte di quel verbale l'esame del custode su questo punto da parte del Pubblico Ministero. Mi serve, ovviamente, un fine poi di comprendere anche un po' il senso di alcune domande che farò all'Ingegnere Fruttuoso, ricordare alla Corte che alla pagina 4 di quel verbale, 22 ottobre del 2018, il custode giudiziario in qualità di teste aveva dichiarato che le tabelle, facendo riferimento poi a quel documento che è stato acquisito agli atti, che si chiama allegato 1 e che è rappresentato da delle tabelle sottoscritte dal custode giudiziario e che contengono le sue considerazioni con riferimento ad una serie di interventi che vanno dal 2002 al 2011, quindi quando si parla di tabelle si parla di questa tabella sottoscritta dal custode, il custode diceva a pagina 4: "Volevo precisare che le tabelle, relativamente all'evidenza degli interventi effettuati, sono state sempre fatte tenendo conto di quelli che erano gli interventi riproposti in AIA. Ad esempio, se io in un certo anno avevo un determinato intervento e poi me lo ritrovo tale e quale come intervento AIA da realizzare, chiaramente questo è stato il discrimine". Allora, è chiaro che questo dava una certa indicazione e soprattutto forse il Presidente si ricorderà che era intervenuta il Presidente, chiedendo: "Quindi, Ingegnere, avete ritenuto un intervento più o meno realizzato solo sulla scorta del fatto che fosse stato riproposto o anche da un esame diretto dell'impianto?". Domanda del Presidente. Il custode aveva risposto: "Anche da un esame diretto". Dice: "Se io vado a vedere un impianto, lo trovo in condizioni in cui è evidente che non è stato rifatto". Allora il Presidente chiede un'ulteriore specificazione, dice: "Ma, quindi, non è solo perché lo vedete riproposto che l'avete ritenuto non effettuato?". La teste risponde: "No". Quindi confermando per due volte che avrebbe visto in campo, avrebbe fatto una visione in campo di questi impianti non fatti. Ciò detto, chiedo all'Ingegnere se tra gli incarichi che lui ha ricevuto, le richieste da parte nostra, vi è anche quella di esaminare questo documento a cui io ho fatto riferimento, questo che chiamo per comodità allegato 1, quindi questa che viene dal teste chiamata tabella, quindi questa è la prima domanda, se lei ha ricevuto da noi questo documento e se lo ha esaminato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Confermo, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Andando alla sostanza della cosa, le chiedo anche se ha ricevuto da noi la richiesta di individuare della documentazione, faccio riferimento in particolare in questo momento - anche per far diventare la cosa un po' più breve - agli ordini, a degli ordini che potessero essere messi in relazione ai diversi interventi che Ilva aveva indicato in una delle... Diciamo, nella documentazione allegata ai suoi bilanci nei diversi anni. Quindi se l'incarico è consistito, la richiesta da parte nostra è consistita nell'individuare documentazione, in particolare ordini, relativi a questi

interventi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, confermo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Me lo conferma. Abbiamo pensato di dividere questo lavoro, di chiedere all'Ingegnere di dividerlo per aree, piuttosto che per anni e quindi comincerei dall'area acciaieria. Chiedo scusa... Eccolo qua. Allora, c'è un intervento, che è quello... Gli interventi – lo ricorderà la Corte - sono indicati in quella tabella del custode a sinistra, la prima colonna a sinistra, relativo all'anno 2002, che è relativo all'Acciaieria 2, nuovo impianto di... Chiedo scusa. Sì, allora è “nuovo impianto di osmosi, acque, CcO2-3-4, Acciaieria 2, caricamento automatico ferroleghie CAS CAB”. Per abbreviare le chiedo se lei, con riferimento a questo intervento, ha reperito degli ordini e in particolare l'ordine 10214. La domanda gliela faccio ovviamente, perché poi lei ci possa dire se dati i contenuti di questo ordine, questo ordine lo ha ritenuto riconducibile a questo intervento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Il 10214 è un ordine alla Ravagnan.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, non ho sentito.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. L'ordine 10214 è un ordine conferito alla Ravagnan ed è relativo all'impianto di demineralizzazione delle acque salmastre da pozzo e quindi... È un ordine conferito alla Ravagnan per l'impianto di demineralizzazione delle acque salmastre da pozzo ed è per il reintegro delle acque di raffreddamento dei circuiti aperti, lingottiere, della colata continua 2 e 3 e quindi è un ordine inerente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Inerente a questo intervento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo anche se nei suoi accertamenti ha anche trovato un secondo ordine.

P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa Avvocato, come ordine da seguire, se mi posso permettere.

AVVOCATO S. LOJACONO – Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè, ogni volta che si indicano gli ordini, o le fatture che siano, se possiamo anche indicare la data.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, certo, giusto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché questa qui io... Che forse l'elemento che ci interessa.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, è molto giusto. No, pensavo che la proiezione fosse sufficiente, ma è giusto.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non riesco a vedere.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, ma è giusto che rimanga a verbale. Il primo ordine di che anno è, quello di cui abbiamo parlato?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa è la variante dell'ordine, la numero 3, del 22 aprile 2002, con data di consegna 31 luglio 2002.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ricordo che nell'indicazione del custode, cioè nella tabella stiamo proprio parlando di interventi relativi all'esercizio 2002, a bilancio. Però è giusto, assolutamente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, anche questo è meglio specificare. La data, bilanci e data della...

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché non stiamo andando per anno no, stiamo andando per area.

AVVOCATO S. LOJACONO – Per aree. Per area, però per ogni area per anno, cioè partendo dal 2002, cioè acciaieria 2202, 2003, 2004. Comunque è correttissimo. Allora, sostanzialmente, quell'intervento a cui ho fatto riferimento, cioè nuovo impianto di osmosi per acque di reintegro a circuito a spruzzi CcO2-3-4, eccetera, eccetera, è indicato nell'allegato 1 tra gli interventi relativi al bilancio 2002 e, quindi, questo ordine 10214, che il consulente ha appena valutato inerente, se ci può ripetere la variante.

TESTE G. FRUTTUOSO – La variante 3, del 22 aprile del 2002, con data di consegna 31 luglio 2002.

AVVOCATO S. LOJACONO – 2002.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Bene. Vediamo anche che cosa si può dire a questo riguardo, con riguardo a un altro ordine, che è l'ordine 5823... Anzi, no, aspetti un secondo, no, ho sbagliato io a indicarglielo. Passiamo ad un altro intervento, che è sempre in area acciaieria ed è un intervento che è indicato come “migliorie convertitori Acciaieria 1, con ammodernamento sistema di distribuzione energia elettrica”. Qui siamo nel bilancio 2003 e chiedo la cortesia di vedere, se è possibile, l'ordine 22250/01.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ha detto?

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, a me risulta - potrei sbagliare io - 22250/01.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo è un ordine alla Icom Engineering.

AVVOCATO S. LOJACONO – Alla, scusi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Icom Engineering, un capannone di 900 metri quadri, con doppio (*parola incomprensibile*), per copertura accumulatori di vapore impianto raffreddamento cappe, COV1, 2 e 3, dell'acciaieria AC/1.

AVVOCATO S. LOJACONO – È l'Acciaieria 1, l'intervento di cui stiamo parlando?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Questo è un intervento che lei ritiene inerente dal punto di vista contenutistico?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Data?

AVVOCATO S. LOJACONO – Se ce la fa, Ingegnere, perché vedo... Il Pubblico Ministero le chiedeva la data.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, ho capito, ma io non ce la sto facendo. Chiedo scusa. O aspettiamo un po', perché sennò...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Ingegnere, vuole aspettare un po' o vuole chiudere?

TESTE G. FRUTTUOSO – Se potessi, perché ho ripreso ora una pastiglia, e quindi non... Cioè, se si potesse chiudere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Mi dispiace che debba tornare, anche per lei, perché magari si poteva cercare. Stavamo pensando, venerdì per esempio? Però domani non è possibile, abbiamo udienza.

AVVOCATO S. LOJACONO – No. Sostanzialmente, la mia attività professionale da anni si svolge solo il giovedì e il venerdì, che non sia Taranto. Quindi, purtroppo, per me è impossibile giorni diversi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lunedì è da prevedere che si possa continuare con l'Ingegnere, o vogliamo prevedere? Perché oggi mi sembra che ci fosse un altro teste, però poi a un certo punto è sparito e non l'abbiamo visto più.

AVVOCATO S. LOJACONO – Forse perché noi abbiamo previsto che l'udienza...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Almeno, c'era un'altra persona, mi hanno detto che era l'altro teste citato per oggi? C'è qualcuno che ha citato?

AVVOCATO S. LOJACONO – Lo possiamo portare, ne troviamo uno qua fuori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be', forse è stato un errore, mi hanno riferito qualcosa che non era rispondente al vero, probabilmente. Mi avevano riferito che era comparso un altro consulente, o un altro teste, forse però era una notizia errata. Allora, se l'Ingegnere Fruttuoso non se la dovesse sentire di venire lunedì, si potrebbe prevedere un'alternativa o qualche altro consulente? O pensa di farcela Ingegnere? Ci dica lei.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa settimana...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pensa di farcela?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, questa settimana credo di aver subito abbastanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Preferirebbe di no per riposarsi un po', riprendersi un po'.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Se fosse possibile sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari, se ci fosse qualcun altro che può venire, abbiamo Tucci, Tognotti, Novelli?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, posso? Quando è possibile la parola, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, Presidente, per quanto riguarda il Professor Tucci

noi intendiamo rinunciare. È venuta la Dottoressa Ingegnere Barella e ha comunque già ampiamente parlato del tema delle manutenzioni. Per quanto riguarda gli altri consulenti, io ho provveduto ad effettuare la citazione e le risposte che mi sono arrivate sono delle risposte abbastanza allarmanti, nel senso che c'è il Professor Tognotti che ha più di 37 e mezzo di febbre ed è in attesa di tampone; il Professor Violante è in isolamento perché la moglie ha il Covid; il Professore Pira ha figlia e moglie col Covid; il Professor Pompa ha un quadro generale di salute molto complicato, del quale preferirei non parlare in pubblica udienza, mi ha rappresentato la sua impossibilità al momento di poter venire in udienza, mi ha chiesto specificatamente se potete sospendere e rinviare la sua audizione a un momento in cui la curva della pandemia è scesa. Questa è la situazione generane che abbiamo dei consulenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Garavelli, Bini.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho fatto la citazione e il Professor Bini – dovete sapere - è un professore che ha interessi un po' in tutto il mondo, non ho ricevuto risposta alla mia mail. Questa è la situazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei ha disponibili al momento queste risposte dei suoi consulenti, dei vostri consulenti?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Al momento no, però gliele posso fare avere domani mattina.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché l'alternativa è che dobbiamo chiedere all'Ingegnere di tornare, magari possiamo fare martedì invece che lunedì. Che dice, Ingegnere, se la sente? Al momento no.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ho cercato di mettercela tutta, ma non... Avrei bisogno di... di un po' di riposo e magari all'altro lunedì riesco a venire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo che al momento l'Ingegnere lo liberiamo, quindi se si può allontanare può allontanarsi e ritiriamo un attimo per capire la decisione da prendere per quanto riguarda il prosieguo. Mentre con l'Ingegnere ci vediamo lunedì, non il prossimo, lunedì 16. Va bene?

TESTE G. FRUTTUOSO – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per il resto, per la settimana prossima vediamo.

Il teste viene momentaneamente licenziato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, prima di ritirarsi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome eravamo rimasti con una parentesi di

sospensione rispetto a quanto aveva – secondo me – egregiamente rappresentato l'Avvocato Lojacono all'inizio di questa tre giorni di udienza. All'inizio di questa tre giorni di udienza. Io da parte mia vi rappresenterei adesso una richiesta formale di sospensione del procedimento, quantomeno rispettando quello che è stato il termine del DPCM che indica fino al 3 di dicembre la durata, per vedere se gli effetti di tutte le cautele che sono state prese a livello nazionale ci saranno e ci sarà una discesa della curva pandemica. Rispetto a tutto quanto il discorso che faccio mio, a tutto l'intervento che non ripeto dell'Avvocato Lojacono, c'è una formale richiesta di sospensione del procedimento da parte di questa Difesa. Poi non so, se gli altri vogliono dire qualcosa. Però io vi chiedo a livello chiaramente anche personale, dovendo io affrontare personalmente insieme ad altri colleghi che veniamo da fuori viaggi in aereo, stipati, in mezzo a tante persone, perché non si stanno osservando nessun tipo di cautele negli aerei, vi chiederei la cortesia di poter proteggere la nostra salute, oltre che quella dei nostri familiari, non sottoponendoci a questi continui viaggi. Ovviamente la sospensione sarebbe sospensione alla prescrizione, sospensione di tutto, abbiamo cercato di dare prova in tutte le maniere di esserci, però è arrivato un momento in cui c'è un po' di cautela in più, anche perché i processi sono importanti, tutto è importantissimo, ma penso che più della nostra salute personale non ci sia altro. Quindi, da questo punto di vista, vi chiederei un intervento che possa in qualche modo darci una mano in questo senso. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Il Pubblico Ministero vuole dire qualcosa?

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, purtroppo noi dobbiamo stare al momento a quelle che sono le norme in vigore. Non sono previste purtroppo sospensioni del procedimento, quindi credo che dovremmo andare ad ogni udienza, vedere i presenti e i non presenti e capire poi che cosa fare in quella circostanza.

La Corte si ritira in Camera colui consiglio alle ore 16:33 e rientra in Aula di udienza alle ore 17:40.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – “La Corte d'Assise di Taranto, decidendo sulla richiesta di sospensione del processo avanzata dai Difensori degli imputati almeno sino al termine di cui al DPCM emanato in data 03.11.2020 (cioè sino al 3.12.2020);

sentite le parti

OSSERVA

Il testo del DPCM non incide in modo diretto sulla attività giudiziaria che rimane disciplinata dal

decreto numero 137/2020, cosiddetto Ristori, il quale non prevede un meccanismo – come diversamente stabilito nel periodo di marzo 2020 – di rinvio, fatte salve alcune eccezioni, officioso dei processi;

né alcuna specifica previsione di un rinvio dell'attività giudiziaria è stata delineata da recente decreto del Presidente della Corte d'Appello di Lecce numero 92 del 29.10.2020.

Il DPCM del 03.11.2020 stabilisce alcune misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prevedendo, oltre ad alcune misure generali e valevoli per l'intero territorio nazionale, di cui all'Articolo 1, alcune disposizioni con valenza in alcune aree specifiche limitate territorialmente. Tra le misure di contenimento è previsto il divieto di spostamento in entrata e in uscita con riferimento ad alcune Regioni, tra le quali rientra anche la Puglia, tuttavia con la espressa eccezione relativa alle comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.

Non è certamente questa la sede, d'altronde, per ricostruire la natura della qualità di teste e della sua funzione pubblica: il testimone è un pubblico ufficiale e la testimonianza è un dovere al quale non ci si può sottrarre se non per comprovate ragioni.

Su tali premesse, e considerato che il richiamato principio di precauzione, sancito dall'ordinamento comunitario, secondo il quale è necessario individuare un livello del rischio accettabile in materia di ambiente e salute, è indirizzato alle Autorità competenti in materia ambientale e sanitaria e non già al Giudice, neppure a quello amministrativo (confronta Cassazione 10 giugno 2020, numero 1105, TAR Roma 12 dicembre del 2019, numero 14311, TAR Roma 1 giugno 2012, numero 6136, TAR Roma 16.11.2017, numero 11342, TAR Milano 2 luglio 2018, numero 1641; TAR Brescia 16.4.2018, numero 419, Consiglio di Stato 18 maggio 2015, numero 2495), in difetto di un esplicito provvedimento normativo o amministrativo da parte del capo dell'Ufficio giudiziario, che disponga la sospensione, ovvero stabilisca la possibilità di sospendere l'attività giudiziaria, la richiesta in esame non può trovare accoglimento.

Pertanto, sarà onere delle Difese, avendo concordato – come già avvenuto in più occasioni – la sospensione dell'esame dell'Ingegnere Fruttuoso, citare per le prossime udienze del 9, 10 e 11 novembre 2020 i seguenti testi: Tognotti, Violante, Bini, Pira, Novelli, Garavelli e Pompa e specificatamente, in difetto di una concreta ed efficace indicazione difensiva di diverso tenore, da comunicarsi entro venerdì 6 novembre 2020, ore 13:00 in Cancelleria, Tognotti, Violante e Bini per l'udienza del 9 novembre 2020; Pira, Novelli e Garavelli per l'udienza del 10 novembre 2020 e infine Pompa per quella dell'11 novembre 2020.

Infine, a mera precisazione, con riferimento alla precedente ordinanza emessa in data odierna con riferimento alla acquisizione del fascicolo numero 9395/2005 Registro Generale Notizie di Reato presso la locale Procura della Repubblica, si evidenzia che in effetti in data 22.10.2020 il sollecito a firma dell'Avvocato Annicchiarico veniva inoltrato via PEC alla Dottoressa Manca; in ogni caso non si ravvisa di mutare la conseguente decisione in quanto anche da detta data sono trascorsi solamente tredici giorni, sicché nessun ritardo giuridicamente rilevante può addebitarsi alla Amministrazione indicata. Per tali motivi rigetta l'istanza di cui in premessa e dispone procedersi come da parte motiva. Rinvia all'udienza del 9.11.2020".

